

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 ottobre 2018


SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

<p><b>REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)</b></p> <p>LEGGE PROVINCIALE 15 marzo 2018, n. 3. <b>Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 e altre disposizioni.</b> (18R00168) ... Pag. 1</p> <p>LEGGE PROVINCIALE 16 marzo 2018, n. 4. <b>Parco nazionale dello Stelvio.</b> (18R00169) ... Pag. 4</p> <p><b>REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA</b></p> <p>LEGGE REGIONALE 19 marzo 2018, n. 10. <b>Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità.</b> (18R00219) ... Pag. 10</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 marzo 2018, n. 056/Pres. <b>Regolamento recante modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. (Regolamento concernente la definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica, nonché delle variazioni strutturali e degli interventi diversi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a), c) e c-ter) della legge regionale 16/2009).</b> (18R00209) ... Pag. 14</p>	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 marzo 2018, n. 057/Pres. <b>Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurricolari ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).</b> (18R00210) ... Pag. 16</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 marzo 2018, n. 064/Pres. <b>Regolamento del Catasto speleologico regionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15.</b> (18R00211) ... Pag. 27</p> <p><b>REGIONE EMILIA-ROMAGNA</b></p> <p>LEGGE REGIONALE 16 marzo 2018, n. 1. <b>Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna.</b> (18R00161) ... Pag. 29</p> <p><b>REGIONE TOSCANA</b></p> <p>LEGGE REGIONALE 20 marzo 2018, n. 11. <b>Disposizioni in materia di gestione attiva del bosco e di prevenzione degli incendi boschivi. Modifiche alla l.r. 39/2000.</b> (18R00229) ... Pag. 32</p> <p>LEGGE REGIONALE 21 marzo 2018, n. 12. <b>Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale.</b> (18R00230) ... Pag. 36</p>
---	---





**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 15 marzo 2018, n. 3.

**Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 e altre disposizioni.***(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 12/I-II del 22 marzo 2018)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Variazioni allo stato di previsione delle entrate*

1. Allo stato di previsione delle entrate di cui all'art. 1 della legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24, sono apportate le seguenti variazioni:

**Anno 2018 - competenza**

Titolo - Tipologia	<u>Importo</u>
01-101	+3.000.000,00
01-103	+27.000.000,00
02-101	-200.000,00
03-100	+7.687,45
05-300	+129.923.436,02

**Anno 2019 - competenza**

Titolo - Tipologia	<u>Importo</u>
02-101	-200.000,00
03-100	+28.000.000,00
05-300	+30.000.000,00

**Anno 2020 - competenza**

Titolo - Tipologia	<u>Importo</u>
02-101	-200.000,00
03-100	+28.000.000,00
05-300	+18.000.000,00




## Art. 2.

*Variazioni allo stato di previsione della spesa*

1. Allo stato di previsione delle spese di cui all'art. 2 della legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24, sono apportate le seguenti variazioni:

**Anno 2018 - competenza**

Missione - Programma - Titolo	<u>Importo</u>
01-01-1	-65.000,00
01-02-1	+15.000,00
01-04-1	+1.002.000,00
01-04-2	-1.107.000,00
01-06-2	+200.000,00
01-07-1	-121.500,00
01-07-2	+40.000,00
01-10-1	+10.000.000,00
04-01-1	+4.500,00
04-02-1	+355.500,00
04-02-2	+40.000,00
04-04-1	+24.936.071,74
04-04-2	-11.770.567,49
04-06-1	+150.000,00
04-07-1	+660.000,00
05-02-1	+1.427.284,37
05-02-2	+3.777.715,63
06-01-1	+100.000,00
06-01-2	+5.900.000,00
06-02-1	+470.000,00
06-02-2	+2.415.000,00
07-01-1	+1.660.000,00
07-01-2	+4.440.000,00
08-02-1	-210.000,00
08-02-2	-3.000.000,00
08-02-3	+3.210.000,00
09-01-1	+150.000,00
09-05-1	-50.000,00
09-05-2	+7.400.000,00
10-05-1	+4.150.000,00
10-05-2	-4.142.312,55
11-01-1	+10.000.000,00
11-01-2	+20.600.000,00
12-01-1	+2.000.000,00
12-01-2	-2.200.000,00
12-02-1	+8.250.000,00
12-03-2	+5.120.000,00
12-04-1	-19.400,00
12-04-2	+1.400.000,00
12-05-1	+200.000,00
12-05-2	+800.000,00
12-07-1	+1.830.000,00



13-01-1	+4.311.000,00
14-01-1	+4.000.000,00
14-01-2	+18.300.000,00
14-01-3	+13.000.000,00
14-02-1	+5.310.000,00
14-02-2	+2.700.000,00
14-03-1	+1.125.556,28
14-03-2	+794.939,47
14-04-2	-32.400,00
15-03-1	+737.500,00
15-03-2	-77.100,00
16-01-1	+200.000,00
16-01-2	+10.450.000,00
18-01-1	-8.575,72
18-01-2	+13.932.011,74
20-01-1	-10.029.100,00
20-01-2	-5.000.000,00

**Anno 2018 - cassa**

01-01-1	-65.000,00
01-02-1	+15.000,00
01-04-1	+1.002.000,00
01-04-2	-1.107.000,00
01-07-1	-121.500,00
01-07-2	+40.000,00
04-01-1	+4.500,00
04-02-1	-44.500,00
04-02-2	+40.000,00
04-04-1	+12.104.079,48
04-04-2	-12.104.079,48
05-02-1	+275.797,27
05-02-2	-315.797,27
06-02-1	+441.235,03
06-02-2	-11.235,03
07-01-1	+31.264,41
07-01-2	-31.264,41
08-02-1	-210.000,00
08-02-2	-3.000.000,00
08-02-3	+3.210.000,00
09-01-1	+150.000,00
09-05-1	-50.000,00
10-05-1	+3.327.609,22
10-05-2	-3.327.609,22
12-01-1	+2.000.000,00
12-01-2	-2.200.000,00
12-04-1	+39.600,00
12-05-1	+200.000,00
14-01-1	-200.000,00
14-02-1	-390.000,00
14-04-2	-32.400,00
15-03-1	+37.500,00
15-03-2	-77.100,00


16-01-2	-50.000,00
18-01-1	-8.575,72
18-01-2	+8.575,72
20-01-1	+418.900,00

**Anno 2019 - competenza**

Missione - Programma - Titolo	<u>Importo</u>
01-08-1	+2.800.000,00
04-01-1	-520.000,00
04-07-1	+520.000,00
05-02-1	-41.092,18
05-02-2	-158.907,82
06-02-1	+200.000,00
08-02-2	-2.000.000,00
08-02-3	+2.000.000,00
10-02-1	+52.000.000,00
10-02-2	-6.500.000,00
10-05-1	-2.100.000,00
10-05-2	-4.000.000,00
12-01-2	-2.800.000,00
14-02-1	-200.000,00
14-03-1	-30.000,00
14-04-2	-32.400,00
20-01-1	+18.617.460,00
20-02-1	+44.940,00

**Anno 2020 - competenza**

Missione - Programma - Titolo	<u>Importo</u>
01-03-2	-9.029.000,00
01-08-1	+2.800.000,00
05-02-1	+158.907,82
05-02-2	-158.907,82
08-02-2	-9.987.668,55
08-02-3	+9.987.668,55
10-02-1	+46.000.000,00
10-02-2	-9.500.000,00
10-05-1	-5.216.000,00
10-05-2	+3.116.000,00
12-01-2	-2.800.000,00
14-02-1	-200.000,00
20-01-1	+20.584.060,00
20-02-1	+44.940,00



## Art. 3.

*Allegati*

1. Viene allegato alla presente legge, ai soli fini conoscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate a livello di capitolo (allegato *A*).

2. Viene allegato alla presente legge, il dettaglio delle variazioni apportate riportante la suddivisione per categorie e macroaggregati (allegato *B*).

3. Viene allegato alla presente legge il prospetto degli equilibri di bilancio (allegato *H*).

4. Viene allegata alla presente legge la verifica della copertura finanziaria degli investimenti (allegato 5).

5. Vengono allegata alla presente legge le variazioni d'interesse del Tesoriere (allegato n. 8/1).

## Art. 4.

*Autorizzazione*

1. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 5.

*Modifica della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12 «Servizi pubblici locali e partecipazioni pubbliche»*

1. Nella lettera *k*) del comma 6 dell'art. 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, dopo le parole: «ricognizione del personale in servizio» è aggiunta la parola: «anche»; le parole: «le stesse amministrazioni» sono sostituite dalle parole: «le società a controllo pubblico» e le parole: «nuove assunzioni» sono sostituite dalle parole: «nuove assunzioni a tempo indeterminato».

## Art. 6.

*Stabilimento «Solland Silicon» di Merano*

1. In connessione con i provvedimenti contingibili e urgenti emanati a tutela della sicurezza e dell'igiene pubblica riferiti allo stabilimento «Solland Silicon» di Merano, la Giunta provinciale è autorizzata a sostenere l'integrale svuotamento dell'impianto al fine di garantire, entro la data del 31 ottobre 2018, la sicurezza della popolazione residente.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi di cui al comma 1, quantificati in 10 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto all'interno del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2018-2020.

## Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 15 marzo 2018

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

**18R00168**

LEGGE PROVINCIALE 16 marzo 2018, n. 4.

**Parco nazionale dello Stelvio.**

*(Pubblicata nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 12/I-II del 22 marzo 2018)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Oggetto*

1. Questa legge dà esecuzione all'intesa raggiunta in data 11 febbraio 2015 fra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Lombardia e le Province autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio nonché all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), e successive modifiche, e disciplina nell'ambito della competenza legislativa primaria prevista nello Statuto d'autonomia, per la parte di territorio di competenza provinciale la gestione, l'organizzazione e il funzionamento del Parco nazionale dello Stelvio, di seguito denominato «Parco nazionale», nonché le procedure di formazione e approvazione del piano e del regolamento del Parco nazionale.

2. La disciplina prevista si applica in armonia con le finalità e i principi dell'ordinamento statale in materia di aree protette, della disciplina dell'Unione europea relativa alla rete ecologica Natura 2000, della Convenzione per la protezione delle Alpi, dei suoi protocolli e degli altri obblighi di diritto internazionale generale e pattizio.



## Art. 2.

*Obiettivi*

1. La Provincia nella gestione della porzione altoatesina del Parco nazionale persegue i seguenti obiettivi:

*a)* proteggere e conservare le specie animali e vegetali, le associazioni vegetali e forestali, la biodiversità, l'integrità degli ecosistemi e della loro dinamica naturale, nonché gli elementi rappresentativi per la loro importanza naturalistica, geologica e geomorfologica, paleontologica, paesaggistica, ecologica e genetica;

*b)* conservare e difendere gli equilibri idraulici e idrogeologici;

*c)* promuovere la ricerca scientifica e il rilevamento ambientale finalizzati a una migliore conoscenza degli ambienti naturali e antropizzati del Parco nazionale, anche come base per una gestione ecocompatibile delle risorse naturali e per la conservazione o il ripristino della biodiversità nonché il restauro ambientale e paesaggistico;

*d)* promuovere iniziative di informazione e di educazione ambientale anche interdisciplinari, finalizzate allo sviluppo delle conoscenze e a sensibilizzare alle esigenze di rispetto e tutela della natura, nonché del rispetto del patrimonio naturale e culturale;

*e)* conservare l'armonica interazione tra natura e cultura attraverso una pianificazione paesaggistica e territoriale che tenga conto delle forme di sviluppo sostenibile, sostenendo l'agricoltura di montagna e le altre economie compatibili;

*f)* favorire lo sviluppo di una fruizione ricreativa e turistica-sociale compatibile con le finalità prioritarie di tutela del Parco nazionale stesso;

*g)* promuovere l'attività agricola e forestale al fine di assicurare il sostentamento e lo sviluppo economico della popolazione residente e di contrastare lo spopolamento rurale.

## Art. 3.

*Misure*

1. Il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 è perseguito prevalentemente attraverso le seguenti attività:

*a)* interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione della biodiversità, degli habitat naturali e del paesaggio;

*b)* espletamento di studi e rilevamenti;

*c)* interventi per la realizzazione, la gestione, la manutenzione, l'adattamento ed il rinnovo di centri visite e punti informativi del Parco nazionale, di sentieri tematici, di infopoint e di tutte quelle strutture informative necessarie per una corretta e cospicua informazione e divulgazione;

*d)* messa a disposizione di materiale informativo per la migliore conoscenza delle finalità, caratteristiche e dell'attività scientifica del parco nazionale;

*e)* svolgimento di manifestazioni di carattere informativo, messa a disposizione o vendita di gadget, pubblicazioni, mappe escursionistiche e simili;

*f)* promozione e svolgimento di iniziative e misure nell'ambito dell'informazione ed educazione ambientale come escursioni guidate, di manifestazioni pubbliche nonché la realizzazione di strutture idonee per l'educazione ambientale e la formazione specifica e l'aggiornamento delle persone sia interne che incaricate dalla Provincia autonoma ivi addette, compreso l'equipaggiamento;

*g)* istituzione di un servizio di informazione, protezione natura e di sorveglianza nell'ambito del management della fauna selvatica, compreso l'equipaggiamento e la formazione delle collaboratrici e dei collaboratori addetti;

*h)* interventi per la disciplina del flusso di visitatrici e visitatori, inclusa la segnaletica ufficiale, per la realizzazione e la manutenzione delle strutture funzionali alla fruizione turistico-ricreativa con tavoli o panche e impianti sanitari, per aree di sosta, accessi e parcheggi all'interno del Parco nazionale e nelle aree adiacenti;

*i)* interventi per la realizzazione, la manutenzione e la promozione della rete sentieristica, compresa la relativa segnaletica;

*j)* promozione della cura del paesaggio, compresi il finanziamento di manufatti tradizionali e di strutture ed immobili con valenza storica o culturale;

*k)* promozione di progetti di mobilità sostenibile a zero emissioni all'interno del Parco nazionale e nelle aree contigue ovvero nei comuni adiacenti;

*l)* progetti attuativi degli indirizzi e degli obiettivi individuati nel Piano del Parco.

2. Per tutte le iniziative di questo articolo inerenti aspetti di comunicazione si applicano le Linee guida sulla comunicazione approvate dal comitato di coordinamento e di indirizzo.

## Art. 4.

*Territorio del parco nazionale ed iniziative  
«Parco Nazionale dello Stelvio»*

1. Il Parco nazionale assieme ai comuni altoatesini che fanno parte del territorio del parco nazionale formano il «Territorio Parco nazionale dello Stelvio». La Provincia autonoma di Bolzano promuove le attività espletate nel territorio del Parco nazionale e i prodotti che corrispondono a un modello di turismo e di sviluppo economico sostenibile del territorio del Parco nazionale dello Stelvio mediante apposite iniziative territoriali.


2. Le iniziative territoriali di cui al comma 1 sono finalizzate a:

*a)* promuovere il territorio del Parco nazionale e i suoi prodotti, in particolare quelli agricoli e forestali;

*b)* salvaguardare le produzioni tipiche e l'artigianato locale nel Parco nazionale;

*c)* incentivare e qualificare la produzione di beni e servizi con metodi compatibili con le caratteristiche del territorio del Parco nazionale e con le sue esigenze di conservazione;

*d)* promuovere la commercializzazione e il consumo di prodotti che presentino requisiti di qualità quali quelli biologici, tipici e tradizionali locali, contribuendo alla conservazione della biodiversità nel territorio del Parco nazionale;



- e) incentivare l'imprenditoria e l'occupazione locale;
- f) consentire alle consumatrici e ai consumatori un'immediata identificazione dei prodotti e delle attività che sono proprie dell'area del Parco nazionale;
- g) garantire la provenienza del prodotto e servizio attraverso un sistema di tracciabilità che consente di risalire con certezza dal prodotto e servizio al produttore iniziale.

## Capo II

### AMMINISTRAZIONE DEL PARCO

#### Art. 5.

##### *Principi della gestione del Parco nazionale*

1. Le funzioni inerenti la gestione del parco, limitatamente alla parte di territorio di competenza provinciale, sono svolte dall'Amministrazione provinciale che le esercita in via principale attraverso l'Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio, i centri visite e i posti di sorveglianza all'interno del Parco nazionale nonché gli ispettorati forestali territorialmente competenti.

2. La Provincia esercita le funzioni di gestione promuovendo:

- a) la più ampia partecipazione di tutti i soggetti interessati;
- b) il coordinamento con la Provincia autonoma di Trento e con la Regione Lombardia nonché accordi a carattere transfrontaliero;
- c) l'integrazione fra le politiche di conservazione e di sviluppo socio-economico sostenibile.

#### Art. 6.

##### *Comitato di gestione*

1. Allo scopo di coinvolgere la popolazione locale nelle questioni attinenti al territorio del Parco nazionale ricadente in Provincia di Bolzano, per la durata della legislatura con delibera della Giunta provinciale è istituito il comitato di gestione quale organo consultivo dell'amministrazione provinciale, che è così composto:

- a) da quattro rappresentanti dei comuni designati dall'assemblea dei sindaci dei comuni il cui territorio ricade, tutto o in parte, entro i confini del parco;
- b) dalla direttrice o dal direttore dell'Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio;
- c) da una o un rappresentante della Ripartizione provinciale foreste;
- d) da una o un rappresentante dell'associazione di agricoltori e agricoltrici più rappresentativa a livello provinciale;
- e) da due rappresentanti dell'associazione ambientalista più rappresentativa a livello provinciale;
- f) da un'esperta o un esperto in scienze naturali;
- g) da una o un rappresentante delle organizzazioni turistiche;

h) da una o un rappresentante delle amministrazioni separate esistenti nei comuni del Parco.

2. Il comitato elegge la/il presidente e la/il vicepresidente tra i propri componenti. Per ciascuna e ciascuno dei componenti titolari previsti dal comma 1 è nominata/o una o un supplente. Alle componenti e ai componenti del comitato non spettano compensi né rimborsi spese.

3. Il comitato di gestione:

a) esprime il parere sul piano, sul regolamento e sulla perimetrazione del Parco nazionale;

b) esprime un parere sul programma annuale di gestione proposto dall'Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio;

c) può formulare pareri su temi concernenti la gestione del Parco nazionale e proporre progetti attuativi degli indirizzi e degli obiettivi individuati dal Piano del Parco, predisposti dall'Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio.

4. Le funzioni di segreteria sono assicurate dall'Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio.

5. Le/i componenti che rimangano assenti, senza giustificato motivo, da più di tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. Spetta al comitato di gestione dichiarare la decadenza di tali componenti, le/i quali vengono sostituite/i con delibera della Giunta provinciale.

## Capo III

### PIANO PER IL PARCO NAZIONALE E REGOLAMENTO DEL PARCO NAZIONALE

#### Art. 7.

##### *Piano per il Parco nazionale*


1. Il piano per il Parco nazionale è redatto dall'amministrazione provinciale nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in un processo partecipativo con i comuni e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati. Il piano persegue la tutela dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, nonché storici, culturali, antropologici, sociali, economici sostenibili e tradizionali del Parco. Il Piano per il parco suddivide il territorio del parco in base al diverso grado di protezione in riserve generali, riserve generali orientate, aree di protezione ed aree di promozione economica e sociale e disciplina:

a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del Piano per il Parco;

c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati alle persone disabili e portatrici di handicap;

d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale, agricola, forestale e turistica del parco, centri visite e punti informativi;



e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

2. L'approvazione del Piano per il Parco nazionale per la parte di territorio di competenza provinciale, avviene in conformità alle linee guida e agli indirizzi del Comitato di coordinamento e indirizzo, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, e successive modifiche, con il procedimento di cui all'art. 12 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. La direttrice o il direttore dell'Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio partecipa con diritto di voto alla seduta della commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio nella quale viene trattato il Piano per il Parco nazionale o una sua modifica. Alle sedute della commissione partecipa anche, con funzione consultiva, la/il presidente del comitato di gestione.

3. Dalla data di prima adozione del Piano per il Parco nazionale o di modifica dello stesso fino alla relativa entrata in vigore, le autorità competenti devono sospendere ogni determinazione sulle domande di interventi quando riconoscano che esse sono in contrasto con le determinazioni del Piano del Parco. La Giunta provinciale approva il Piano previo parere del comitato di gestione e previa assunzione del parere vincolante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Piano per il Parco nazionale è modificato e aggiornato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione.

4. Il Piano per il Parco nazionale ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse nonché di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e tiene luogo dei piani urbanistici comunali limitatamente alle parti del territorio comunale ricadenti nel parco. Per gli insediamenti storici, le aree urbane consolidate e le aree specificamente destinate all'insediamento, il piano del parco può rinviare ai piani urbanistici la disciplina integrativa e di dettaglio.

5. Per gli insediamenti storici, le aree urbane consolidate e le aree specificamente destinate all'insediamento il piano urbanistico è predisposto in conformità agli indirizzi stabiliti dal Piano del Parco al fine di conseguire gli obiettivi di tutela previsti. A tal fine l'Ufficio provinciale per il Parco nazionale interviene nel procedimento di adozione del piano urbanistico o delle sue varianti. In sede di approvazione del piano urbanistico la Giunta provinciale può apportare le modifiche necessarie ad assicurarne la coerenza con gli indirizzi del Piano del Parco.

6. In armonia con le finalità ed i principi di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, il piano del parco può individuare gli ambiti soggetti alle disposizioni provinciali a carattere generale e settoriale applicabili nel territorio del parco. Fino all'approvazione del piano o se esso non individua queste disposizioni, si applicano le disposizioni provinciali di settore, in quanto compatibili con gli obiettivi di tutela del parco.

7. Il Piano per il parco nazionale è soggetto a revisione periodica con cadenza decennale. Il Piano per il Parco nazionale resta comunque in vigore fino al suo rinnovo.

## Art. 8.

### *Regolamento del Parco*

1. Il regolamento del Parco nazionale è redatto dall'amministrazione provinciale in un processo partecipativo con i comuni e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati. Il regolamento valorizza gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività sociali ed economiche delle popolazioni residenti sul territorio del parco nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali. Il regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite o limitate nel territorio del Parco stesso e determina altresì la localizzazione e la graduazione dei divieti. Il regolamento stabilisce altresì le deroghe ai divieti di cui all'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. L'approvazione del regolamento per la parte di territorio di competenza provinciale avviene in conformità alle linee guida e agli indirizzi del Comitato di coordinamento ed indirizzo, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, e successive modifiche, con il procedimento di cui all'art. 12 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. La direttrice/il direttore dell'Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio partecipa con diritto di voto alla seduta della commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio nella quale viene trattato il regolamento o una sua modifica. Alle sedute della commissione partecipa anche, con funzione consultiva, la/il presidente del comitato di gestione.

3. Dalla data di prima adozione del regolamento o di modifica dello stesso fino alla relativa entrata in vigore, le autorità competenti devono sospendere ogni determinazione sulle domande di interventi ovvero attività quando riconoscano che esse sono in contrasto con le determinazioni del regolamento stesso. La Giunta provinciale approva il regolamento previo parere del comitato di gestione e previa assunzione del parere vincolante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il regolamento è modificato e aggiornato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione.

## Art. 9.

### *Siti Natura 2000*

1. In attuazione della direttiva Habitat 92/43/CEE e della direttiva Uccelli 2009/147/CE (79/409/CEE) all'interno del territorio del Parco sono stati individuati siti Natura 2000. Per detti siti sono stati approvati gli obiettivi di tutela e le misure di conservazione con delibera della Giunta provinciale n. 69 del 24 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, e in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché del decreto del Ministro dell'ambiente 17 ottobre 2007, e rispettive successive modifiche. Tali siti sono stati designati quali Zone speciali di conservazione con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 maggio 2017 e soggiacciono alle disposizioni di attuazione delle direttive europee citate.



2. Le/i proponenti di progetti, piani territoriali urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli, forestali e faunistici e le loro varianti, che interessano aree della rete Natura 2000 predispongono uno studio di incidenza per individuare gli effetti che gli stessi possono avere su tali aree.

#### Capo IV

##### NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONI

#### Art. 10.

##### *Nulla osta del Parco*

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti e opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta ai sensi dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), dell'Ufficio provinciale per il Parco nazionale dello Stelvio. Il nulla osta verifica la conformità dell'intervento con le disposizioni del Piano e del regolamento o, in assenza, con la disciplina di tutela vigente.

2. Se la normativa provinciale prevede già un procedimento di approvazione per gli interventi, progetti o piani, il nulla osta è rilasciato nell'ambito di tale procedimento.

3. Se l'intervento è assoggettato a valutazione d'incidenza, il nulla osta è rilasciato con un unico provvedimento.

4. Se il progetto è assoggettato alla valutazione d'impatto ambientale (VIA), all'autorizzazione unica territoriale (AUT) o ad altre autorizzazioni per le quali la disciplina di settore prevede l'indizione di una conferenza di servizi, il nulla osta è rilasciato nell'ambito delle relative procedure d'autorizzazione.

5. In presenza di Piano del Parco e di regolamento del parco approvati e vigenti, le cui previsioni sono state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi edilizi nelle zone D del Piano sono autorizzati dalla sindaca o dal sindaco, dandone contestuale comunicazione in ogni caso all'Ufficio provinciale per il Parco. Lo stesso vale per interventi interni e di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici che non comportino un aumento della cubatura e non modificano la destinazione d'uso degli edifici interessati.

6. Avverso il diniego del nulla osta ovvero avverso le prescrizioni in esso contenute la/il richiedente può presentare ricorso gerarchico alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni.

#### Art. 11.

##### *Autorizzazioni*

1. Il prelievo ai soli fini scientifici di fossili e minerali, di piante a diffusione spontanea, di animali selvatici è disciplinato dal regolamento del Parco e autorizzato dalla direttrice/dal direttore dell'Ufficio provinciale per il Parco nazionale.

#### Capo V

##### MISURE DI ASSISTENZA ED INDENNIZZI

#### Art. 12.


##### *Assistenza*

1. Per i vincoli imposti a norma della presente legge e a norma delle leggi precedenti di individuazione del Parco nazionale non è dovuto alcun indennizzo. La Provincia autonoma di Bolzano può stipulare con i proprietari dei terreni o con chi ha diritto a disporre contratti di diritto privato per remunerare determinate prestazioni, limitazioni oppure altre misure sulla base dell'art. 27 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, e apposite direttive da deliberare da parte della Giunta provinciale.

2. L'Amministrazione provinciale favorisce l'educazione al rispetto del paesaggio e dell'ambiente e la divulgazione delle norme di tutela e agevola l'attività di enti e organizzazioni che per compito istituzionale si propongono il raggiungimento di tali finalità mediante contributi o sussidi e mettendo a disposizione appropriati mezzi. L'Amministrazione provinciale può inoltre favorire lo studio, la conservazione e valorizzazione dei beni sottoposti a vincolo ai sensi della presente legge, mediante il conferimento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e progettazione a esperte ed esperti, nonché mediante la concessione di contributi o sussidi da erogarsi direttamente ai proprietari, possessori o detentori o affidando il compito agli enti e organizzazioni di cui sopra. Per le stesse categorie di beni, l'Amministrazione provinciale può, inoltre, effettuare direttamente spese per proteggere, conservare, sistemare e risanare l'ambiente naturale e paesaggistico, nonché per disporre la realizzazione di progetti vegetazionali allo scopo di un migliore inserimento paesaggistico di infrastrutture viarie, zone produttive e residenziali e di spazi di verde pubblico. Per lo svolgimento dei compiti e l'esecuzione di lavori e misure nel Parco l'Amministrazione provinciale può provvedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi, compreso l'acquisto di abbigliamento, di equipaggiamento nonché di veicoli, di speciali macchinari e di attrezzature. Per l'esecuzione di lavori il Parco nazionale può richiedere la collaborazione della Ripartizione provinciale foreste, dell'Agenzia per la protezione civile e dell'Agenzia demanio provinciale.

3. L'Amministrazione può concedere contributi annui, quando lo reputi necessario, per la natura e la durata dell'assistenza di cui al comma 2. Per l'attuazione di tali compiti, nonché per la disciplina dei rapporti patrimoniali, l'Amministrazione può stipulare apposite convenzioni con i proprietari.

4. Per la conservazione a lungo termine del territorio tutelato l'Amministrazione provinciale ha facoltà di stipulare contratti d'acquisto o d'affitto a lunga scadenza. Per l'acquisto o affitto di zone vincolate da parte dei co-



muni, l'Amministrazione provinciale può concedere un contributo fino al 50 per cento dell'importo del contratto d'acquisto o d'affitto.

5. Per l'esecuzione di lavori di mantenimento del quadro paesaggistico e dell'ambiente nella zona tutelata l'Amministrazione provinciale può concedere premi incentivati.

#### Art. 13.

##### *Indennizzi per danni derivanti dalla fauna selvatica*

1. La Provincia è tenuta a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica nel Parco, ad eccezione di quelli causati agli alpeggi e al bosco, secondo quanto stabilito dal regolamento del Parco. La Giunta provinciale stabilisce con delibera la misura dell'indennizzo e i criteri e le modalità per la sua determinazione ed erogazione.

#### Capo VI

##### SORVEGLIANZA E SANZIONI

#### Art. 14.

##### *Sorveglianza*

1. Il personale della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio nonché dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, a tal fine incaricato da parte del rispettivo direttore ovvero dalla rispettiva direttrice, il Corpo forestale provinciale e la polizia locale curano l'osservanza della presente legge.

#### Art. 15.

##### *Sanzioni*

1. Fatte salve le sanzioni di cui all'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e la loro graduazione stabilita nel regolamento del Parco, si applica la disciplina legislativa provinciale.

#### Capo VII

##### ALTRE DISPOSIZIONI

#### Art. 16.

##### *Modifica del perimetro del Parco*

1. La perimetrazione del Parco nazionale, per la parte di competenza provinciale, è modificata osservando la procedura prevista per l'adozione e l'approvazione del Piano del Parco nazionale.

#### Art. 17.

##### *Norma finanziaria*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge stimati, a decorrere dall'anno 2018, in 1.350.000,00 euro, si provvede:

a) quanto a 996.000,00 euro, ai sensi dell'art. 1, commi 7 e 8, del decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14, mediante scomputo dal contributo in termini di saldo netto da finanziare previsto dall'art. 79 dello Statuto d'autonomia e dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 354.000,00 euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente iscritto nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2018-2020.

2. Le risorse finanziarie del Parco possono essere inoltre integrate da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono alla Provincia o dei quali essa abbia la gestione, ovvero da introiti derivanti da prodotti.

3. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

#### Art. 18.

##### *Entrata in vigore e disposizioni transitorie*

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

2. Fino all'approvazione del Piano per il Parco nazionale e del regolamento del parco nazionale si applica la disciplina di tutela vigente all'atto della sottoscrizione dell'intesa dell'11 febbraio 2015.

#### Art. 19.

##### *Abrogazione e modifica di disposizioni*


1. È abrogata la legge provinciale 3 novembre 1993, n. 19.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 16 marzo 2018

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

18R00169



## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 19 marzo 2018, n. 10.

**Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 28 marzo 2018)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione riconosce il valore primario dei principi costituzionali di uguaglianza e pari dignità di tutti i cittadini quali fattori fondamentali per la qualità della vita e per l'inclusione sociale. In tal senso si impegna a migliorare l'accessibilità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito per garantire a tutti pari condizioni di fruizione, indipendentemente dalle abilità e capacità psicofisiche di ciascuno.

2. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione si impegna a conseguire l'innalzamento della qualità della progettazione edilizia e urbanistica, promuovendo e sostenendo azioni volte ad accompagnare il processo che guida la cultura del progetto verso una progressiva adesione ai criteri metodologici della Progettazione universale.

3. La presente legge è adottata nel rispetto dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, e in conformità alle disposizioni nazionali vigenti in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

4. La presente legge è, altresì, adottata in adesione ai principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità firmata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e ai principi di non discriminazione di cui alla legge 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni).

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

*a*) accessibilità: il più alto livello di qualità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito che ne consente la totale fruizione nell'immediato; all'accessibilità corrisponde pertanto il massimo grado di fruibilità;

*b*) adattabilità: rappresenta un livello ridotto di qualità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l'adattabilità è, pertanto, un'accessibilità differita;

*c*) accomodamento ragionevole: l'introduzione di appropriate modifiche e adattamenti, che non comportino eccessivi e sproporzionati oneri, per assicurare a particolari gruppi di persone un'accessibilità e una fruibilità in piena autonomia su un piano di parità ed eguaglianza con gli altri;

*d*) ambiente costruito: l'edificio, lo spazio o l'insieme degli edifici e degli spazi con le relative infrastrutture, costruiti dall'uomo, in cui si svolgono le attività legate alla vita di relazione;


*e*) barriera architettonica: gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi;

*f*) persona con disabilità: persona che presenta durature o temporanee menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la sua piena partecipazione su base di uguaglianza con gli altri;

*g*) disabilità: la condizione di chi, per cause diverse, ha una ridotta capacità d'interazione con l'ambiente fisico e sociale, pertanto è meno autonomo nello svolgere le attività quotidiane e spesso in condizioni di svantaggio nel partecipare alla vita sociale; in questa accezione essa è intesa, pertanto, come condizione, non solo di persone con disabilità permanente ma anche temporanea a causa di situazioni o necessità particolari, in un ambiente sfavorevole;

*h*) fruibilità: fa riferimento alla possibilità di accesso a uno spazio aperto, ambiente urbano, strutture, edifici, beni e servizi, all'informazione e alla comunicazione, nonché ad attrezzature e servizi offerti al pubblico e all'effettiva possibilità di fruire degli stessi in condizioni di sicurezza e autonomia;

*i*) Progettazione universale (Universal design): metodologia ad ampio spettro che ha per obiettivo fondamentale la progettazione di edifici, spazi urbani, ambienti interni ed esterni, percorsi, spazi culturali e prodotti, finalizzata all'ottenimento di un'accessibilità e fruibilità da parte di tutte le persone nella misura più ampia possibile, senza dover ricorrere ad adattamenti o a design specialistico; non esclude però la possibilità di impiegare dispositivi dedicati per particolari gruppi di persone laddove ce ne sia bisogno; con essa si afferma il diritto umano di tutti all'inclusione sociale; progettare per tutti significa concepire ambienti, sistemi, prodotti e servizi fruibili in modo autonomo e in sicurezza da parte di persone con esigenze e abilità diverse, indipendentemente da impedimenti fisici, sensoriali, dall'età, dalle capacità personali e, in generale, dalla condizione psico-fisica di ciascuno;



j) utenza ampliata: concetto che considera le differenti caratteristiche individuali, dal bambino all'anziano, includendo tra queste anche la molteplicità delle condizioni di disabilità, permanente e temporanea, al fine di trovare soluzioni inclusive valide per tutti e non esclusivamente per le persone con disabilità;

k) visitabilità: rappresenta un livello di accessibilità limitato a una parte più o meno estesa dello spazio aperto e dell'ambiente costruito che consente, comunque, ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

### Art. 3.

#### *Ambito di applicazione*

1. La presente legge promuove l'adozione della metodologia della Progettazione universale, come standard di qualità della progettazione edilizia e urbanistica, nelle nuove costruzioni, ristrutturazioni totali o parziali, ampliamenti e modifiche di destinazione d'uso di spazi aperti, ambienti, aree, strutture, edifici pubblici o privati aperti al pubblico, anche di carattere temporaneo. A tale scopo la Regione sostiene:

a) la formazione degli operatori del settore sui criteri metodologici della Progettazione universale;

b) la promozione della cultura su cui insiste la metodologia della Progettazione universale;

c) l'attuazione di un progetto di mappatura generale dell'accessibilità;

d) l'attività di progettazione e realizzazione degli interventi di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche svolta anche in applicazione dei criteri metodologici della Progettazione universale.

2. Restano fermi i criteri generali di progettazione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), che individua i tre livelli di qualità dello spazio costruito, nonché i criteri di progettazione per l'accessibilità riferiti alle unità ambientali e ai loro componenti, come individuati nell'art. 4 del medesimo decreto, che costituiscono criteri minimi di qualità della progettazione.

### Art. 4.

#### *Qualità della progettazione*

1. Obiettivo generale della presente legge è l'innalzamento della qualità della progettazione edilizia e urbanistica, da conseguirsi mediante una graduale adesione ai principi metodologici della Progettazione universale, allo scopo di riscontrare i bisogni di fruizione di un'utenza ampliata. A tal fine i progetti sono elaborati tenendo conto delle esigenze di fruizione di tutti, indipendentemente dall'età, capacità o abilità di ciascuno, in un'ottica che mira a riscontrare i seguenti criteri:

a) equità d'uso, il progetto prevede spazi e attrezzature utilizzabili da tutte le persone;

b) flessibilità d'uso, il progetto prevede spazi e attrezzature adatti a un'ampia gamma di abilità e preferenze individuali;

c) uso semplice e intuitivo, l'uso degli spazi e attrezzature risultano di facile comprensione;

d) informazioni accessibili e comprensibili, il progetto prevede che le informazioni sulla dislocazione degli spazi e sulle modalità d'uso delle attrezzature siano facilmente accessibili e interpretabili da tutte le persone;

e) sicurezza/tolleranza all'errore, il progetto prevede standard di sicurezza che riducono al minimo i rischi derivanti da eventuale uso improprio o azione accidentale da parte di tutti gli utilizzatori indipendentemente dalla loro età, capacità o abilità;

f) contenimento dello sforzo fisico, il comfort d'uso prevede un utilizzo efficace e agevole, con fatica minima da parte di tutti gli utilizzatori;

g) dimensioni e spazi per l'avvicinamento e l'uso, il progetto prevede appropriate dimensioni e spazi per l'avvicinamento, l'accessibilità, la manovrabilità e l'uso sicuro, indipendentemente dalla statura, postura e dalla mobilità dell'utilizzatore.

2. La progettazione è comunque attuata tenendo conto dell'esigenza di prevenire, o eliminare, ovvero ridurre, per quanto possibile, in relazione ai vincoli di contesto, quegli impedimenti costruttivi e ambientali che, a fronte di determinate condizioni, fisiche o di salute della persona, ovvero dovute all'età o ad altre situazioni o necessità anche temporanee, possono trasformarsi in disabilità.

### Art. 5.

#### *Presidi di rilevanza regionale*

1. Per le finalità di cui alla presente legge la regione provvede, con apposita deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un centro unico di riferimento regionale per lo svolgimento di attività di formazione, raccolta della documentazione, diffusione dell'informazione e consulenza gratuita in materia di accessibilità.

2. Il centro unico gestisce e coordina la sua attività in adesione alle finalità di cui alla presente legge, al fine di accrescere il livello della qualità della progettazione su tutto il territorio regionale e di innalzare il livello di accessibilità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito. Compiti del centro unico regionale sono:

a) fornire consulenza tecnica alle amministrazioni pubbliche della regione e ai privati proprietari di edifici, costruzioni e impianti, soggetti alle prescrizioni tecniche sulle barriere architettoniche;

b) assistere i liberi professionisti operanti nei settori di intervento di cui alla presente legge;

c) promuovere iniziative di formazione e aggiornamento professionale e di informazione, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge;

d) elaborare studi, ricerche e rilevamenti sull'accessibilità e sulla consistenza delle barriere architettoniche nel territorio regionale;



e) elaborare un sistema di classificazione dell'accessibilità mediante l'individuazione di parametri univoci di valutazione di edifici e percorsi, allo scopo di rendere omogeneo e coordinato il percorso di mappatura di cui all'art. 6, comma 1;

f) promuovere iniziative di sensibilizzazione dei cittadini, per contribuire a diffondere la cultura dell'accessibilità;

g) raccogliere e catalogare la documentazione utile sulla normativa vigente, nonché sulle soluzioni edilizie e tecniche adottate che hanno permesso di ottenere i risultati migliori in materia di accessibilità;

h) predisporre le linee guida di cui all'art. 6, comma 3.

3. Per lo svolgimento delle attività che attengono alla funzione del centro unico di cui al comma 1 la Giunta regionale individua idonea struttura regionale, ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, provvede ad affidarne la gestione, mediante stipula di apposita convenzione, ad altro soggetto pubblico individuato in base a criteri di efficienza ed efficacia, ovvero a soggetto privato che esercita la propria attività senza scopo di lucro, individuato in conformità alla normativa vigente.

4. Allo scopo di promuovere la diffusione di una cultura dell'accessibilità, anche mediante il trasferimento del *know-how* e la raccolta e condivisione di buone pratiche, la Regione sostiene lo sviluppo dell'attività del centro unico, con particolare riguardo all'attività di formazione svolta a favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni della Regione, nonché degli iscritti agli Ordini e Collegi professionali e degli addetti del comparto edilizio e urbanistico.

5. Le attività del centro unico sono svolte in collaborazione con il sistema universitario e della ricerca del Friuli-Venezia Giulia.

6. Con la deliberazione di cui al comma 1 la Regione individua eventuali ulteriori compiti e funzioni del centro unico regionale e ne dettaglia quelli di cui al comma 2, individua, altresì, la struttura di cui al comma 3, nonché le relative modalità di gestione e, infine, definisce le modalità di collaborazione di cui al comma 5.

7. La Giunta regionale può attribuire al centro unico funzioni e compiti aggiuntivi, anche su sollecitazione dei soggetti di cui al comma 4, che ne abbiano interesse.

#### Art. 6.

##### *Competenze della Regione*

1. Nella predisposizione di piani, programmi, progetti generali e di settore la regione tiene conto dell'obiettivo del conseguimento del massimo grado di accessibilità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito su tutto il territorio della regione, di concerto con le amministrazioni locali. A questo fine avvia un progetto di mappatura generale dell'accessibilità avente ad oggetto, prioritariamente, gli edifici pubblici e i percorsi urbani ed extra urbani, da individuarsi a cura dei comuni, sulla base dell'importanza che gli stessi rivestono in relazione alle comunità territoriali di riferimento.

2. Il progetto di mappatura generale rappresenta un macro-obiettivo di lungo termine che accompagna il processo di miglioramento dell'accessibilità su tutto il territorio regionale; per darvi attuazione la Regione adotta un orientamento in itinere, secondo un modello di progetto a sviluppo incrementale da realizzarsi in fasi successive e finalizzato al conseguimento di un'informazione sempre più completa e condivisa sull'accessibilità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito sul territorio regionale. Il progetto di mappatura è attuato per iniziativa del soggetto che intende aderirvi; in quest'ottica, esso potrà riguardare, sin dalla fase di avvio, anche gli edifici di proprietà privata aperti al pubblico.

3. La Regione coordina il progetto di mappatura dotando i comuni, nonché le pubbliche amministrazioni con sede in regione e i privati che ne facciano richiesta, di linee guida e di strumenti informatici atti a raccogliere dati omogenei sulle barriere architettoniche esistenti, con riferimento a luoghi, percorsi ed edifici pubblici, e restituire informazioni sintetiche, tramite georeferenziazione, sul grado di fruibilità degli stessi. A tal fine la Regione adotta un sistema di classificazione dell'accessibilità definito e codificato dal centro unico di cui all'art. 5.

#### Art. 7.

##### *Disposizioni attuative*

1. La progettazione finalizzata al miglioramento dell'accessibilità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito è realizzata in una logica di risultato prestazionale, non vincolata da rigide prescrizioni tecniche, lasciando al progettista la possibilità di proporre soluzioni alternative, ugualmente percorribili, purché atte a riscontrare i criteri di progettazione di cui all'art. 4.

2. La progettazione è comunque realizzata tenendo conto delle prevalenti discipline di settore, con particolare riferimento alle disposizioni vigenti in materia edilizia e urbanistica, nonché in materia di tutela dei beni culturali, del paesaggio e di tutela ambientale, in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, e in materia igienico-sanitaria, di accatastamento e di intavolazione.


3. Laddove a causa di barriere ambientali, o di ostacoli di diversa natura, non sia possibile conseguire l'accessibilità auspicata, la Regione sostiene interventi diretti ad apportare un accomodamento ragionevole degli ambienti sfavorevoli, al fine di migliorarne la fruizione.

4. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano a singole parti di edifici che, nel rispetto di normative di settore, sia impossibile realizzare senza barriere architettoniche, né ai volumi tecnici quando questi siano riservati al solo personale addetto specializzato.

#### Art. 8.

##### *Compiti dei comuni*

1. I comuni attuano il progetto di mappatura di cui all'art. 6 raccogliendo i dati e le informazioni relative ai percorsi e agli edifici che intendono mappare e georeferenziare, anche al fine di stabilire un ordine di priorità



degli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, da definirsi sulla base dell'importanza del percorso o dell'edificio per la comunità di riferimento, della difficoltà dell'intervento e dei costi stimati in relazione al tipo di soluzione individuata per ciascuna barriera rilevata. Qualora i comuni abbiano già adottato i piani per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui all'art. 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Legge finanziaria 1986), il progetto di mappatura prende avvio in relazione ai percorsi e agli edifici in esso individuati.

2. I comuni individuano le priorità di cui al comma 1 anche limitatamente a singole aree o settori d'intervento.

3. Laddove il percorso di mappatura e georeferenziazione riguardi un ambito territoriale sovra-comunale corrispondente a un'aggregazione di più comuni per lo svolgimento dell'attività correlata al progetto, i comuni si organizzano in forma associata individuando al loro interno un comune capofila.

4. A seguito del caricamento dei dati nel sistema informativo di cui all'art. 6 i comuni possono richiedere il finanziamento delle attività di progettazione e realizzazione degli interventi di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche anche in applicazione dei criteri metodologici della Progettazione universale in campo edilizio e urbanistico.

5. Per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 4 viene adottata la procedura a sportello di cui all'art. 6, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i costi di cui al comma 4 anche già sostenuti dai comuni alla data di presentazione della domanda.

#### Art. 9.

##### *Norme finanziarie*

1. Per le finalità previste dall'art. 5 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2018, di 50.000 euro per l'anno 2019 e di 50.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

2. Per le finalità di cui all'art. 6 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

3. Per le finalità di cui all'art. 8, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 1.300.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2018, di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 500.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edi-

lizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte per complessivi 100.000 euro, suddivisi in ragione di 50.000 euro per l'anno 2018 e di 50.000 euro per l'anno 2019, mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti), e di 50.000 euro per l'anno 2020 mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si fa fronte mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si fa fronte mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

7. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

#### Art. 10.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trieste, 19 marzo 2018

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

18R00219



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 marzo 2018, n. 056/Pres.

**Regolamento recante modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. (Regolamento concernente la definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica, nonché delle variazioni strutturali e degli interventi diversi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a), c) e c-ter) della legge regionale 16/2009).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 4 aprile 2018)*

#### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2009 n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio);

Rilevato che l'art. 3, comma 3 della legge regionale n. 16/2009 demanda ad apposito regolamento regionale - previo parere della competente Commissione consiliare - la definizione di:

a) tipologie di edifici di interesse strategico e di opere la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile nonché di edifici e di opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

b) modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di cui al titolo I, capo II e capo III;

c) interventi di nuova costruzione, interventi su costruzioni esistenti ed interventi di variante in corso d'opera, che assolvono una funzione di limitata importanza statica;

c-ter) variazioni strutturali, nonché interventi diversi da quelli di cui alla precedente lettera c) e di quelli sottoposti a procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 16/2009; Visto il combinato disposto dei propri decreti 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. e 22 ottobre 2014, n. 0202/Pres., con cui è stato emanato l'attuale «Regolamento concernente la definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica, nonché delle variazioni strutturali e degli interventi diversi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettere a), c) e c-ter) della legge regionale n. 16/2009»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2018 n. 476;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. (Regolamento concernente la definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica, nonché delle variazioni strutturali e degli interventi diversi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettere a), c) e c-ter) della legge regionale n. 16/2009)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI


**Regolamento recante modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. (Regolamento concernente la definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica, nonché delle variazioni strutturali e degli interventi diversi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettere a), c) e c-ter) della legge regionale n. 16/2009.)**

*(Omissis).*

Art. 1.

*Sostituzione del titolo del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres.*

1. Il titolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. (Regolamento concernente la definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica, nonché delle variazioni strutturali e degli interventi diversi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettere a), c) e c-ter) della legge regionale 16/2009.) è sostituito dal seguente: «Regolamento concernente le definizioni previste dall'art. 3, comma 3, lettera a) (tipologia di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso), lettera c) (interventi di nuova costruzione, su costruzioni esistenti e di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica) e lettera c-ter) (variazioni strutturali e interventi diversi) della legge regionale n. 16/2009.».



## Art. 2.

*Modifica alle rubriche degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres.*

1. Alle rubriche degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres., dopo il riferimento «DM 14.01.2008» sono aggiunte le seguenti parole: « e successive modificazioni ed integrazioni».

## Art. 3.

*Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres.*

1. All'art. 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres., dopo i riferimenti «DM 14.01.2008» e «2.02.2009 n. 617» sono aggiunte le seguenti parole: « e successive modificazioni ed integrazioni».

## Art. 4.

*Modifiche all'articolo 4-bis del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres.*

1. All'art. 4-bis del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres., sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «del tecnico abilitato,» sono sostituite dalle seguenti: «di tecnico abilitato,»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Tenuto conto della definizione di cui al comma 1, le opere minori possono costituire pertinenza degli edifici o delle opere strategici o rilevanti di cui agli articoli 2 e 3 purché non siano destinate ad ospitare sistemi o materiali per il funzionamento di servizi essenziali.»;

c) al comma 3 le parole «opere minori di nuova costruzione e opere minori» sono sostituite dalle seguenti: «nuove costruzioni ed interventi»;

d) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole «comprendono i seguenti interventi» sono sostituite dalla parola «riguardano»;

2) il punto 1) della lettera a) è sostituito dal seguente:

«1) manufatti leggeri strutturalmente autonomi ad uso servizi quali garage, depositi, chioschi, gazebo, ricovero animali e locali consimili ad un solo piano, aventi superficie coperta compresa tra mq 5 e mq 20, altezza all'intersezione tra pareti verticali ed intradosso di copertura  $\leq$  m 2,50 ed altezza massima o di colmo  $\leq$  m 4,30, realizzati con strutture di legno, metalliche o in materiali assimilabili. Fermo restando il limite già stabilito  $\leq$  m 2,50, l'altezza massima è ridotta a m 3,80 nel caso di manufatti con copertura ad un'unica falda.»;

3) il punto 2) della lettera a) è sostituito dal seguente:

«2) tettoie, aventi superficie coperta compresa tra mq 5 e mq 20, altezza degli elementi portanti verticali di perimetro all'intradosso della copertura  $\leq$  m 2,50 ed altezza massima o di colmo  $\leq$  m 4,30, realizzate con coperture di legno, metalliche o in materiali assimilabili. Fermo restando il limite già stabilito  $\leq$  m 2,50, l'altezza massima è ridotta a m 3,80 nel caso di tettoie con copertura ad un'unica falda.»;

4) il punto 3) della lettera a) è sostituito dal seguente:

«3) pergolati, aventi superficie coperta compresa tra mq 10 e mq 30 ed altezza massima degli elementi portanti verticali di perimetro  $\leq$  m 3,00, realizzati con strutture sommitali di legno, metalliche o in materiali assimilabili.»;

5) al punto 4) della lettera a) la parola «purché» è soppressa, le parole «di altezza  $\leq$  m 3,50» sono sostituite dalle parole «di altezza compresa tra m 2,00 e m 3,50» e le parole «non ripetibile  $\leq$  mq 30» sono sostituite dalle parole «compresa tra mq 10 e mq 30»;

6) alla lettera b) le parole «opere idrauliche,» sono soppresse;

7) al punto 1) della lettera b) le parole «di altezza fuori terra  $\leq$  m 1,50,» sono sostituite dalle seguenti: «di altezza fuori terra compresa tra m 0,60 e m 1,50, »;

8) al punto 2) della lettera b) le parole «cisterne interrato, dotate» sono sostituite dalle seguenti: «cisterne interrato, vasche, pozzetti collocati fuori sede stradale, dotati»;

9) al punto 3) della lettera b) le parole «volume  $\leq$  mc 20» sono sostituite dalle seguenti: «volume compreso tra mc 13,5 e mc 20»;

10) al punto 1) della lettera c) le parole «di altezza massima  $\leq$  m 1,50» sono sostituite dalle parole «di altezza massima fuori terra compresa tra m 0,80 e m 1,50» e le parole «rete metallica e paletti in ferro» sono sostituite dalle parole «rete metallica o grigliato in materiale leggero e paletti metallici»;

e) al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole «Le opere minori su costruzioni esistenti comprendono i seguenti interventi:» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interventi su costruzioni esistenti riguardano:»;

2) alla lettera a) dopo la parola «pensiline» è aggiunta la parola «, bussole»;

3) al punto 1) della lettera a) le parole «strutture in legno o metalliche» sono sostituite dalle seguenti: «strutture di legno, metalliche o in materiali assimilabili»;

4) il punto 2) della lettera a) è sostituito dal seguente:

«2) pergolati, aventi superficie compresa tra mq 10 e mq 30 per ogni unità immobiliare ed altezza massima degli elementi portanti verticali di perimetro  $\leq$  m 3,00, realizzati con strutture sommitali di legno, metalliche o in materiali assimilabili.»;

5) dopo il punto 2) della lettera a) è aggiunto il seguente:

«2-bis) manufatti leggeri, strutturalmente addossati a costruzioni esistenti, aventi funzione di bussola o equiparabile, con altezza all'intersezione tra pareti verticali ed intradosso del solaio superiore o della copertura  $\leq$  m 3,00 e superficie coperta compresa tra mq 5 e mq 10, realizzati con strutture di legno, metalliche o in materiali assimilabili.»;

6) alla lettera c) la parola «vano» è sostituita dalla parola «foro» e le parole «di larghezza  $\leq$  m 2,00» sono sostituite dalle parole «di larghezza compresa tra m 1,00 e m 2,00»;

7) alla lettera d) dopo la parola «aperture» sono aggiunte le parole « e chiusure», le espressioni « $\leq$  mq 1,» sono entrambe soppresse e prima della parola « comunque» sono aggiunte le parole «, di dimensioni comprese tra mq 0,25 e mq 1,»;

8) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) installazione di scala interna fissa costruita in materiali leggeri (legno, metallo o materiali assimilabili), con rampa di larghezza  $\leq$  m 1,20, utilizzata per il superamento di un solo livello di piano e a servizio esclusivo di una unità immobiliare residenziale unifamiliare (casa singola, unità immobiliare singola, appartamento) o di un ufficio ad uso privato.»;

9) alla lettera f) le parole «di altezza fuori terra  $\leq$  m 1,50» sono sostituite dalle seguenti: «di altezza fuori terra compresa tra m 0,60 e m 1,50»;

10) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) manutenzione straordinaria di muretti a secco in pietra privi di funzione di sostegno e di soprastante rete metallica, o grigliato in materiale leggero, nonché di paletti metallici, aventi altezza massima fuori terra compresa tra m 0,80 e m 1,50 misurata rispetto al punto più depresso del terreno.»;

f) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:


«5-bis. Per quanto non diversamente specificato nel presente articolo:

a) l'altezza del manufatto si misura a partire dalla quota media del terreno sistemato, ovvero dalla quota del marciapiede o dalla quota della pavimentazione esistenti;

b) la superficie coperta si misura sulla proiezione, in pianta, di tutte le parti edificate del manufatto, ad esclusione di quelle relative agli sporti di gronda la cui proiezione ortogonale in pianta non superi il limite di m 0,60;

c) le costruzioni e gli interventi di cui ai commi 4 e 5 comprendono, rispettivamente, opere di fondazione e opere di collegamento e fissaggio a fondazioni e/o a costruzioni esistenti;

d) opere ed interventi riconducibili agli elenchi di cui ai commi 4 e 5, ma di dimensioni inferiori alle soglie minime ivi indicate, non sono subordinati agli adempimenti di cui alla legge regionale n. 16/2009 ed al presente regolamento.»;



g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'inclusione di un'opera nei commi 4 o 5, le valutazioni dell'intrinseca irrilevanza statica e le considerazioni in merito alle implicazioni sulla sicurezza derivanti dalle caratteristiche idrologiche, geologiche e ambientali del sito di intervento sono condizioni necessarie per poterla dichiarare opera minore.»;

h) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. La documentazione necessaria, predisposta e sottoscritta in originale, rispettivamente e nei limiti delle proprie competenze, dal committente e dal tecnico abilitato, e presentata in duplice esemplare all'ufficio competente per territorio, è costituita da:

a) scheda di istanza e/o di deposito documenti, predisposta secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione. Essa deve essere compilata in ogni sua parte, datata, timbrata e sottoscritta, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, rispettivamente dal committente e dal tecnico abilitato, e corredata da copia fotostatica di valido documento di riconoscimento di quest'ultimo qualora non l'abbia firmata alla presenza del funzionario preposto alla ricezione. Tale scheda dovrà contenere, tra l'altro, l'asseverazione che l'intervento è incluso nei commi 4 o 5, preceduta dalle valutazioni dell'intrinseca irrilevanza statica e dell'irrilevanza ai fini della pubblica incolumità e dalle considerazioni circa le implicazioni sulla sicurezza derivanti dalle caratteristiche idrologiche, geologiche e ambientali del sito di intervento;

b) relazione tecnica esplicativa corredata da elaborato grafico.»;

i) l'ultimo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente:

«La restituzione della documentazione timbrata costituisce, per i casi contemplati dalla norma, autorizzazione all'esecuzione dell'opera.»;

j) al comma 9 le parole «sono assoggettate a deposito e/o ad autorizzazione sismica» sono sostituite dalle seguenti: «sono assoggettate a nuovo deposito e/o a nuova autorizzazione sismica»;

k) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Le opere minori non sono soggette agli adempimenti previsti dall'art. 5, comma 3-bis, della legge regionale n. 16/2009.».

#### Art. 5.

##### *Modifiche all'articolo 4-ter del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres.*

1. Al comma 8 dell'art. 4-ter del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres., sono aggiunte le seguenti parole:

«Peraltro, qualora le varianti sostanziali comportino modifiche della tipologia dell'edificio o dell'opera tali da ricondurli agli elenchi di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento o all'art. 6, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 16/2009, diversamente dal progetto originario, la documentazione deve essere allegata a nuova istanza di autorizzazione e alla stessa viene assegnato un nuovo numero di deposito.».

#### Art. 6.

##### *Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres.*

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres., sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «, con esclusione di quelli di cui al precedente art. 4,» sono soppresse;

b) al comma 3 le parole «, da realizzarsi in zone ad alta sismicità» sono soppresse;

c) al comma 4 le parole «di cui ai commi 1, 2 e 3 costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori, ove prevista» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2 e di cui al comma 3, per i soli interventi da realizzare in zone ad alta sismicità, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori».

#### Art. 7.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto: il Presidente: SERRACCHIANI

18R00209

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 marzo 2018, n. 057/Pres.

**Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurricolari ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).**

*(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 17 del 23 marzo 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia)*

#### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ed in particolare l'art. 63, il quale prevede che la Regione, allo scopo di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, promuove i tirocini presso i datori di lavoro e li disciplina, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale;

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita);

Viste le linee guida in materia di tirocini adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017;


Viste le linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 gennaio 2015;

Viste le linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica;

Visto il testo del «Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», emanato con proprio decreto 18 dicembre 2016, n. 0198/Pres.;

Visto il nuovo testo del «Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurricolari ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;



Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della giunta regionale 15 marzo 2018, n. 542;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurricolari ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 19 marzo 2018

SERRACCHIANI

**Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurricolari ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).**

(Omissis).

#### Capo I

PRINCIPI, FINALITÀ E OGGETTO

#### Art. 1.

*Principi, finalità e oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina la realizzazione dei tirocini sul territorio del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 63, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) in conformità con quanto previsto dai seguenti accordi:

a) accordo tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92, repertorio atti n. 86/CSR del 25 maggio 2017 (di seguito: accordo linee guida del 25 maggio 2017);

b) accordo tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, repertorio atti n. 7/CSR del 22 gennaio 2015 (di seguito: accordo linee guida del 22 gennaio 2015);

c) accordo 99/CSR del 5 agosto 2014 recante linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica (di seguito: accordo linee guida del 5 agosto 2014).

2. Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo, l'inclusione sociale, l'autonomia e la riabilitazione delle persone.

3. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura quale rapporto di lavoro.

4. Le disposizioni del presente regolamento rappresentano standard minimi di riferimento anche per quanto riguarda gli interventi e le misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate.

5. Non rientrano nella disciplina del presente provvedimento:

a) i tirocini curriculari, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale che operano in regime di accreditamento regionale;

b) i periodi di pratica professionale nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche;

c) i tirocini di carattere transnazionale svolti all'estero o presso un ente sovranazionale;

d) i percorsi di socializzazione e integrazione sociale nei luoghi di lavoro previsti dall'art. 14-ter della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

6. Per gli interventi di cui ai capi II e III, si fa riferimento alla struttura regionale competente in materia di politiche della formazione e del lavoro, per gli interventi di cui al capo IV si fa riferimento alla struttura regionale competente in materia di salute e politiche sociali.

#### Capo II

TIROCINI EXTRACURRICOLARI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO,  
DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO AL LAVORO ANCHE A FAVORE  
DI SOGGETTI SVANTAGGIATI E TIROCINI ESTIVI

#### Art. 2.

*Tipologie di tirocinio*

1. Il presente capo disciplina la realizzazione dei tirocini extracurricolari formativi, di orientamento, di inserimento o reinserimento lavorativo sul territorio del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 63, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), in conformità con quanto previsto dall'art. 1, comma 34, lettera d), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), dall'accordo linee guida del 25 maggio 2017 e dalla raccomandazione su un quadro di qualità sui tirocini del Consiglio dell'Unione europea del 10 marzo 2014.

2. Le tipologie di tirocinio realizzabili sono le seguenti:

a) tirocinio formativo e di orientamento, finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità nel periodo di transizione tra scuola e lavoro mediante una misura di carattere formativo a diretto contatto con il mondo del lavoro e rivolto a persone che hanno conseguito un titolo di studio universitario o un diploma tecnico superiore, persone che hanno conseguito un diploma della scuola secondaria superiore e a coloro che hanno conseguito un attestato di qualifica o di diploma professionale entro e non oltre i dodici mesi dal conseguimento, rispettivamente, del titolo di studio o della qualifica;

b) tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro, finalizzato a percorsi di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e rivolto a soggetti in stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente in materia, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, lavoratori a rischio di disoccupazione, soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;

c) tirocinio formativo e di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento in favore di soggetti svantaggiati, rivolto a:

1) persone svantaggiate di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);

2) persone in stato o a rischio di emarginazione sociale segnalate dagli enti locali di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale);

3) soggetti richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21 (Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25);



4) vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

5) vittime di tratta ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI);

d) tirocinio formativo o di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento rivolto a persone con disabilità di cui all'art. 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

e) tirocinio formativo e di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento rivolto a persone con disabilità di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999 e inserite nei percorsi personalizzati di cui all'art. 36, comma 3-bis, lettera c), della legge regionale n. 18/2005;

f) tirocinio estivo, con finalità formative e orientative, rivolto a studenti della scuola secondaria superiore, dei percorsi di istruzione e formazione professionale e dell'università, attivabile nell'arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche.

3. I tirocini rivolti alle persone con disabilità di cui al comma 2, lettera d), vengono attivati previa valutazione del Comitato tecnico di cui all'art. 38, comma 2, della legge regionale n. 18/2005.

4. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, anche ai tirocini attivati a favore delle persone con disabilità di cui al comma 2, lettera e), con esclusione di quanto previsto dalla delibera della giunta regionale, ai sensi dell'art. 36, comma 3-bis, lettera c), della legge regionale n. 18/2005, per i percorsi personalizzati relativamente ad attivazione, durata, ripetibilità e indennità di partecipazione al tirocinio.

5. Ai cittadini non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia si applicano le disposizioni del presente capo.

### Art. 3.

#### *Durata del tirocinio*

1. La durata del tirocinio è commisurata alla complessità del progetto formativo, non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese, e non può superare i seguenti limiti temporali:

a) sei mesi nel caso di tirocini di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), fatto salvo per i tirocini attivati presso gli enti della pubblica amministrazione aventi sede nel territorio regionale del Friuli-Venezia Giulia per i quali la durata massima è di dodici mesi e nel caso di durata inferiore l'eventuale proroga non può eccedere i dodici mesi complessivi;

b) diciotto mesi nel caso di tirocini di cui all'art. 2, comma 2, lettere c) e d).

2. Nel caso di tirocini estivi di cui all'art. 2, comma 2, lettera f), la durata minima non può essere inferiore a quattordici giorni e quella massima non può essere superiore a tre mesi, comprese le proroghe.

3. Nel caso in cui la durata del tirocinio sia inferiore ai limiti massimi di cui ai commi 1 e 2, è possibile prorogare la durata fino al raggiungimento dei limiti previsti. La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere un'integrazione del progetto formativo individuale (di seguito *PF*).

4. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio nei periodi di astensione obbligatoria per maternità, infortunio o malattia di lunga durata, pari o superiore a dieci giorni consecutivi.

5. Il tirocinio può essere sospeso nei periodi di temporanea interruzione dell'attività del soggetto ospitante.

6. I periodi di sospensione del tirocinio di cui al comma 5, sono comunicati dal soggetto ospitante al tirocinante e al soggetto promotore.

7. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio nei limiti indicati al presente articolo. I periodi inferiori a dieci giorni per malattia o altre tipologie di assenza giustificata concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.

8. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante, dal soggetto promotore o dal tirocinante in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi previsti dal progetto individuale. L'interruzione del tirocinio va comunicata in forma scritta agli altri soggetti coinvolti.

### Art. 4.

#### *Soggetto promotore*

1. Il soggetto promotore è l'organismo che si occupa della progettazione, dell'attivazione e del tutoraggio del tirocinio. Spetta al soggetto promotore, in considerazione della finalità formativa del tirocinio, definirne gli obiettivi e garantire il corretto utilizzo del tirocinio assicurando il rispetto della convenzione e del PFI di cui all'art. 8.

2. Per ciascuna tipologia di tirocinio sono promotori i seguenti soggetti:

a) tirocinio formativo e di orientamento (di cui all'art. 2, comma 2, lettera a):

1) strutture regionali competenti in materia di lavoro, formazione e orientamento, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

2) istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, istituti superiori di grado universitario, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

3) enti di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente);

4) istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie di secondo grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione);

5) istituti tecnici superiori (ITS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori);

b) tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro (di cui all'art. 2, comma 2, lettera b):

1) strutture regionali competenti in materia di lavoro e formazione, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

2) istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, istituti superiori di grado universitario, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

3) enti di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27;

4) istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie di secondo grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione);

5) istituti tecnici superiori (ITS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori);

c) tirocinio formativo o di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento in favore di persone svantaggiate (di cui all'art. 2, comma 2, lettera c):

1) strutture regionali competenti in materia di lavoro e formazione, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

2) enti di formazione accreditati ai sensi della legge regionale n. 27/2017;

3) cooperative sociali e loro consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), iscritti nello specifico albo regionale;

4) servizio sociale dei comuni di cui all'art. 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

5) aziende per l'assistenza sanitaria;


d) tirocinio formativo o di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento in favore di persone con disabilità di cui alla legge n. 68/1999 (di cui all'art. 2, comma 2, lettera d):

1) strutture regionali competenti in materia di lavoro e formazione, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

e) tirocinio formativo e di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento di cui all'art. 2, comma 2, lettera e), in favore di persone con disabilità di cui alla legge n. 68/1999:

1) strutture regionali competenti in materia di lavoro e formazione, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

2) servizi di integrazione lavorativa di cui all'art. 14-bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);



3) altri soggetti pubblici che stipulano con la regione convenzioni secondo le disposizioni dettagliate nei provvedimenti della giunta per l'attivazione dei tirocini di cui all'art. 2, comma 2, lettera e);

f) tirocinio estivo (di cui all'art. 2, comma 2, lettera f):

1) istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, istituti superiori di grado universitario, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente ai propri studenti;

2) istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie di secondo grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), limitatamente ai propri studenti;

3) istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), aventi sede legale in Friuli-Venezia Giulia, limitatamente ai propri studenti;

4) enti di formazione accreditati, ai sensi della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, nella macro tipologia A, limitatamente ai propri studenti;

5) strutture regionali di orientamento di cui all'art. 28, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali), con riferimento alle seguenti tipologie: studenti frequentanti scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie aventi o non aventi sedi legali o didattiche nella regione Friuli-Venezia Giulia, studenti in dispersione scolastica che, sebbene regolarmente iscritti, non frequentano percorsi di istruzione secondaria di secondo grado o percorsi di istruzione e formazione professionale.

3. In considerazione di quanto definito al comma 1, e al fine di assicurare il miglior raccordo tra i soggetti che operano nel mercato del lavoro e i soggetti autorizzati all'intermediazione ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), le strutture regionali competenti in materia di politiche della formazione e del lavoro possono stipulare specifici protocolli d'intesa con i soggetti di cui al comma 2, per l'attivazione di percorsi di tirocinio.

4. Possono essere soggetti promotori dei tirocini di cui al comma 2, anche enti o soggetti indicati nell'ambito di programmi o sperimentazioni ministeriali che prevedono l'attivazione di tirocini.

5. In relazione ad uno stesso tirocinio, il medesimo soggetto non può fungere da soggetto promotore e da soggetto ospitante.

6. I soggetti promotori sono tenuti a:

a) offrire il supporto al soggetto ospitante e al tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative per favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio;

b) offrire un'informazione preventiva, chiara e trasparente, sulla disciplina applicabile al tirocinio a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;

c) individuare un tutor responsabile dell'aspetto organizzativo dell'attività di tirocinio, che svolga i compiti previsti dall'art. 7;

d) gestire le procedure amministrative. In tale ambito rientra anche il controllo relativo alla tenuta del registro di presenza del tirocinante presso il soggetto ospitante, predisposto su format fornito dalla struttura regionale competente in materia di politiche della formazione e vidimato dal soggetto promotore prima dell'inizio del tirocinio;

e) predisporre il PFI, partecipare alla stesura del dossier individuale del tirocinante e il rilascio dell'attestato finale;

f) effettuare un'azione di presidio sulla qualità dell'esperienza e dell'apprendimento e contribuire al monitoraggio territoriale sull'andamento dei tirocini;

g) trasmettere il PFI alla struttura regionale competente in materia di politiche della formazione mediante invio telematico all'apposito servizio informativo messo a disposizione dalla struttura stessa, nonché comunicare alle strutture regionali interessate, l'avvio la conclusione nonché eventuali sospensioni o interruzioni del tirocinio;

h) segnalare al soggetto ospitante dell'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché la segnalazione ai competenti servizi ispettivi dei casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.

## Art. 5.

### Soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante è qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata, presso il quale si realizza il tirocinio.

2. Condizioni di attivazione per il soggetto ospitante:

a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

b) essere in regola con le disposizioni di cui alla legge n. 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili.

3. Condizioni ostative per l'attivazione:

a) avere in corso procedure di CIG straordinaria ivi compresi contratti di solidarietà di tipo difensivo o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità;

b) prevedere nel piano formativo individuale del tirocinante attività equivalenti a quelle per le quali nella medesima unità operativa e nei dodici mesi precedenti siano avvenuti:

1) licenziamenti per giustificato motivo oggettivo;

2) licenziamenti collettivi;

3) licenziamenti plurimi;

4) licenziamenti per superato periodo di comporto;

5) licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova;

6) licenziamenti per fine appalto;

7) risoluzione del rapporto di lavoro di apprendistato al termine del periodo formativo, per volontà del datore di lavoro;

8) procedure concorsuali in corso, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

4. Nel caso abbia in corso contratti di solidarietà di tipo espansivo il soggetto ospitante può ospitare tirocinanti.

5. Il soggetto ospitante è tenuto a:

a) favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendogli di acquisire la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;

b) garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, articoli 36 e 37 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), inoltre, se prevista, al tirocinante deve essere garantita la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto legislativo n. 81/2008; garantire la formazione teorica relativa alle norme sulla sicurezza e sulla salute nello specifico luogo di lavoro;

c) designare un tutor del soggetto ospitante che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio. In caso di assenza del tutor va individuato un suo sostituto;

d) comunicare l'avvio del tirocinio al centro per l'impiego, ai sensi della normativa in materia di comunicazioni obbligatorie;

e) stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI;

f) trasmettere al soggetto promotore tutte le comunicazioni effettuate afferenti al tirocinio (ad esempio: richieste di proroga, interruzione, infortuni);

g) mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;

h) assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;

i) collaborare attivamente alla progressiva stesura del dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'attestazione finale.

6. Il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio, previa comunicazione scritta al soggetto promotore, in caso di comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del progetto formativo o lesivi dei diritti o interessi del soggetto ospitante, o nel caso di mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza.



Art. 6.  
*Tirocinante*

1. I tirocini extracurricolari del presente capo sono rivolti a:
  - a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente in materia, che hanno compiuto diciotto anni di età;
  - b) soggetti che hanno completato i percorsi di istruzione professionale, secondaria, superiore e terziaria;
  - c) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
  - d) lavoratori a rischio di disoccupazione;
  - e) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
  - f) soggetti disabili ai sensi della legge n. 68/1999;
  - g) soggetti svantaggiati ai sensi della legge n. 381/1991;
  - h) persone in stato o a rischio di emarginazione sociale segnalate dagli enti locali di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20;
  - i) persone richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 21/2015;
  - j) vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1998;
  - k) vittime di tratta ai sensi del decreto legislativo n. 24/2014.
2. Nel caso di tirocinio estivo, di cui all'art. 2, comma 2, lettera f), il tirocinante deve essere in possesso dei seguenti requisiti: essere regolarmente iscritto ad un percorso di formazione o istruzione secondaria o terziaria e deve aver compiuto i quindici anni di età, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 (Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro) e successive modifiche. Non vi è obbligo per il tirocinante di essere in stato di disoccupazione.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
  - a) svolgere le attività previste dal PFI, osservando gli orari concordati e i regolamenti aziendali;
  - b) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze relative all'attività del tirocinio;
  - c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - d) ove il tirocinio si svolga presso datori di lavoro privati, rispettare gli obblighi di riservatezza relativi ai processi produttivi, ai prodotti e a qualsiasi notizia riguardante l'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
  - e) ove il tirocinio si svolga presso datori di lavoro pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui venga a conoscenza per ragioni di ufficio.
4. Il tirocinante può interrompere il tirocinio anticipatamente in qualsiasi momento dandone preventiva e motivata comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.

Art. 7.  
*Tutoraggio*

1. Il tutoraggio è svolto contemporaneamente da due figure distinte, una nominata dal soggetto promotore e l'altra dal soggetto ospitante, che collaborano tra loro con l'obiettivo di assicurare la buona riuscita dell'esperienza di tirocinio.
2. Il tutor nominato dal soggetto promotore svolge i seguenti compiti:
  - a) elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
  - b) coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
  - c) monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel PFI operando in stretto raccordo con il tutor individuato dal soggetto ospitante, anche attraverso visite presso la sede del tirocinio;
  - d) provvede alla composizione del dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante nonché alla predisposizione dell'attestato finale di cui all'art. 12;

e) acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione.

3. Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare contemporaneamente di norma fino a venti tirocinanti. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.

4. Il soggetto ospitante nomina il tutor che è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI. Detto tutor va individuato tra i propri lavoratori e deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.

5. Il tutor del soggetto ospitante svolge i seguenti compiti:

- a) favorire l'inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo;
- b) promuovere e supportare lo svolgimento delle attività e dei percorsi formativi previsti dal PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
- c) aggiornare la documentazione relativa al tirocinio per l'intera durata dello stesso;
- d) collaborare attivamente alla composizione del dossier individuale nonché alla predisposizione dell'attestato finale di cui all'art. 12.

6. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino a un massimo di tre tirocinanti. Nel caso di tirocini di cui all'art. 2, comma 2, lettera e), il tutor può seguire un solo tirocinante.

7. In caso di assenza prolungata del tutor del soggetto ospitante tale da non garantire al tirocinante l'affiancamento necessario per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PFI, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi e procedere alla sostituzione. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

8. Il tutor del soggetto promotore ed il tutor del soggetto ospitante collaborano per:

- a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
- b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero percorso;
- c) garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.

Art. 8.

*Convenzione e progetto formativo individuale*


1. Il tirocinio è avviato sulla base di una convenzione sottoscritta dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal terzo finanziatore qualora previsto. La convenzione è conservata a cura del soggetto promotore, definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell'intervento di tirocinio e contiene i dati identificativi dei medesimi.

2. La convenzione è redatta sulla base di uno schema predisposto dalle strutture regionali competenti in materia di politiche della formazione, approvato dalla giunta regionale, ed è strutturata secondo i seguenti elementi essenziali:

- a) obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- b) modalità di attivazione;
- c) valutazione ed attestazione degli apprendimenti, secondo le modalità indicate nel presente regolamento;
- d) decorrenza e durata della convenzione;
- e) individuazione dei soggetti obbligati alla corresponsione dell'indennità al tirocinante.

3. La convenzione può essere riferita a più tirocini anche distribuiti in un arco temporale indicato nella convenzione stessa nel rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 10.

4. Alla convenzione, per tutti i tirocini di cui all'art. 2, deve essere allegato il PFI per ciascun tirocinante, compilato online su apposito formulario predisposto dalle strutture regionali competenti in materia di politiche della formazione, e sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante, dal tirocinante, dal terzo finanziatore se previsto.



5. Il PFI contiene le seguenti sezioni:

a) dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore, del soggetto ospitante, del tutor individuato dal soggetto promotore e del tutor individuato dal soggetto ospitante presso la sede operativa che accoglierà il tirocinante;

b) diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e tutor del soggetto promotore;

c) la durata e periodo di svolgimento del tirocinio con l'indicazione delle ore giornaliere e settimanali;

d) elementi identificativi del contesto operativo/organizzativo del tirocinio: orario settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, applicato dal soggetto ospitante, settore ATECO di attività, area professionale di riferimento (codici di classificazione CP ISTAT), sede del tirocinio, numero di lavoratori della sede del tirocinio, numero di tirocini in corso attivati nella sede del tirocinio, estremi identificativi delle assicurazioni;

e) attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio da compilare inserendo i riferimenti alle ADA e attività contenute nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, nonché le modalità di svolgimento del medesimo;

f) diritti e doveri del tirocinante;

g) soggetti che assumono l'obbligo di corrispondere l'indennità e di far fronte agli altri oneri connessi alla realizzazione del tirocinio (garanzie assicurative), ammontare dell'indennità mensile cui ha diritto il tirocinante e modalità di erogazione della stessa;

h) per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, indicazione del numero di tirocini attivati nei ventiquattro mesi precedenti.

6. Il dossier individuale predisposto su apposito formulario dalle strutture regionali competenti in materia di politiche della formazione, costituisce documentazione utile anche ai fini della stesura dell'attestazione finale.

#### Art. 9.

##### *Modalità di applicazione e attuazione*

1. I tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratto a termine e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale.

2. Il tirocinante non può realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante, anche per progetti formativi di diverso contenuto. Tale disposizione non si applica ai tirocini a favore dei soggetti svantaggiati di cui all'art. 2, comma 2, lettere c), d), e).

3. Nel caso di tirocini estivi il tirocinante non può realizzare più di due tirocini estivi presso il medesimo soggetto ospitante, anche per progetti formativi di diverso contenuto.

4. La partecipazione al tirocinio non comporta la perdita dello stato di disoccupazione posseduto dal tirocinante.

5. Il tirocinio non può essere attivato presso il soggetto ospitante nell'ipotesi in cui il tirocinante, negli ultimi due anni precedenti l'avvio del tirocinio, abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico, inteso quale prestazione di servizi, con il medesimo soggetto ospitante.

6. Il soggetto promotore non può coincidere con il soggetto ospitante.

7. Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PFI.

8. Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio per non più di trenta giorni (anche non consecutivi) nei sei mesi precedenti l'attivazione, presso il medesimo soggetto ospitante.

9. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatte salve le proroghe o rinnovi nel rispetto della durata massima e delle condizioni previste dall'art. 10.

10. Professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività riservate alla professione ordinistica non possono ospitare tirocini extracurricolari per le medesime professioni ordinistiche.

11. Per i tirocini attivati in mobilità interregionale la disciplina da applicare è quella di appartenenza territoriale ove ha sede (operativa o legale) il soggetto ospitante al quale fa riferimento lo svolgimento dell'attività del tirocinante.

12. In caso di soggetto ospitante multi localizzato, sia pubblico che privato, il tirocinio è regolato dalla normativa della regione nel cui territorio è ubicata la sede operativa in cui viene realizzato il tirocinio, fatte salve le sedi decentrate della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

#### Art. 10.

##### *Numero tirocini attivabili e premialità*

1. Il numero di tirocini attivabili contemporaneamente presso l'unità operativa del soggetto ospitante è condizionata dalle seguenti quote di contingentamento, dal cui calcolo sono esclusi gli apprendisti:

a) in ciascuna unità operativa con un numero di dipendenti compreso tra uno e cinque, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza sia posteriore alla data di scadenza del tirocinio, può essere inserito un tirocinante;

b) in ciascuna unità operativa con un numero di dipendenti compreso da sei a diciannove, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza sia posteriore alla data di scadenza del tirocinio, possono essere inseriti fino a due tirocinanti contemporaneamente;

c) in ciascuna unità operativa con un numero di dipendenti uguale o superiore a venti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza sia posteriore alla data di scadenza del tirocinio, possono essere inseriti contemporaneamente tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti.

2. Nell'ipotesi in cui il calcolo della percentuale di cui al comma 1, lettera c), produca frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all'unità superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione sia uguale o superiore a 0,5.

3. Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del dieci per cento sopra prevista, è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi (nel caso di part-time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante), come di seguito riportato, in deroga ai limiti di cui al comma 1:

a) un tirocinio se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti ospitati nei ventiquattro mesi precedenti;

b) due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti ospitati nei ventiquattro mesi precedenti;

c) tre tirocini se hanno assunto almeno il 75 % dei tirocinanti ospitati nei ventiquattro mesi precedenti;

d) quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti ospitati nei ventiquattro mesi precedenti.

4. Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento di cui al presente articolo, non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari, ed i tirocini di cui al comma 3, non si computano ai fini della quota di contingentamento.

5. Sono esclusi dai limiti di cui al comma 1, i tirocini in favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere c), d) ed e), (disabili e svantaggiati) ed i tirocini curriculari.


6. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i datori di lavoro iscritti all'albo delle imprese artigiane, le aziende agricole a conduzione familiare, gli studi di professionisti limitatamente alle attività dei medesimi coerenti con il percorso formativo del tirocinante, le start-up e le imprese neocostituite entro i dodici mesi dalla fondazione, possono inserire un tirocinante, ancorché privi di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato o determinato.

#### Art. 11.

##### *Garanzie assicurative*

1. Ad ogni tirocinante deve essere garantita l'assicurazione presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), e presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le eventuali attività svolte all'esterno della sede in cui ha luogo il tirocinio, rientranti nel PFI.



3. Nella convenzione è individuato il soggetto che assume a proprio carico gli oneri connessi alle coperture assicurative.

4. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà assumere a suo carico l'onere delle coperture assicurative.

#### Art. 12.

##### *Attestato di frequenza e delle competenze acquisite*

1. Al termine del tirocinio il soggetto promotore sulla base del PFI, del dossier individuale e della valutazione espressa dal soggetto ospitante, rilascia, utilizzando il modello predisposto dalle strutture regionali competenti in materia di politiche della formazione, un'attestazione finale di frequenza che attesta l'esperienza di apprendimento conseguita. Tale attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei settori economico professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 al fine di agevolare la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.

2. Il dossier individuale e l'attestazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), organizzati nel rispetto della regolamentazione degli enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva titolarità ricomprese nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

3. Ai fini dell'attestazione dell'esperienza di tirocinio, il tirocinante deve avere partecipato ad almeno il 70% delle ore previste dal progetto.

#### Art. 13.

##### *Indennità di partecipazione*

1. Il tirocinante ha diritto ad un'indennità forfettaria non inferiore a 300 euro lordi mensili, corrispondenti ad un impegno massimo di venti ore settimanali. Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante fino ad un massimo di quaranta ore settimanali, in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo, corrispondente ad una indennità minima di 500 euro lordi mensili. Per i tirocini attivati presso gli enti della pubblica amministrazione aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia, l'indennità mensile è di euro 800 lordi corrispondente ad un impegno di orario pieno. In via convenzionale, per i tirocini estivi l'indennità di partecipazione è corrisposta a settimana ed è almeno pari ad un quarto dell'indennità mensile prevista.

2. L'indennità forfettaria di cui al comma 1 è corrisposta dal soggetto promotore o dal soggetto ospitante, ovvero da soggetti terzi, pubblici o privati, che intendono sostenere finanziariamente il tirocinio con corresponsione diretta dell'indennità al tirocinante. L'onere può anche essere ripartito tra i soggetti obbligati. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% calcolata su base mensile. Se la partecipazione è inferiore al 70% al tirocinante viene corrisposta l'indennità per i giorni di effettiva presenza. È fatto salvo il caso in cui il soggetto ospitante voglia integrare l'indennità con proprie risorse.

3. Nel caso di sospensione del tirocinio, non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione per la durata del periodo sospeso.

4. Nel caso in cui il soggetto ospitante sia una pubblica amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'art. 1, comma 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni possono essere attivate solo se la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore della legge stessa o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.

5. Nel caso di tirocini attivati in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, non vi è obbligo di erogazione dell'indennità.

L'indennità di tirocinio viene corrisposta ai lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito, per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito, solo fino a concorrenza con l'indennità minima prevista per i tirocini dalla normativa regionale di riferimento. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, l'indennità di partecipazione erogata dal soggetto ospitante è cumulabile con l'ammortizzatore percepito anche oltre l'indennità minima di tirocinio prevista dalla disciplina regionale vigente.

6. Nel caso di tirocini di cui all'art. 2, comma 2, lettera e), per i quali sono previsti premi di incentivazione a carico della regione, è fatto salvo il caso in cui il soggetto ospitante voglia integrare l'indennità con proprie risorse.

7. Ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), l'indennità forfettaria corrisposta al tirocinante costituisce reddito assimilato a quello da lavoro dipendente.

8. La partecipazione al tirocinio non comporta la perdita dello stato di disoccupazione.

#### Art. 14.

##### *Monitoraggio e valutazione*

1. Le strutture regionali competenti in materia di politiche della formazione istituiscono un sistema di monitoraggio e valutazione finalizzato a verificare periodicamente la realizzazione degli obiettivi orientativi, formativi e di inserimento e reinserimento lavorativo dei tirocini.

2. I soggetti promotori ed i soggetti ospitanti concorrono all'implementazione del sistema di monitoraggio secondo le modalità stabilite dalle strutture regionali competenti in materia di politiche della formazione.

3. Gli esiti del monitoraggio e della valutazione sono comunicati annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I dati sono resi pubblici attraverso la pubblicazione degli stessi sul sito della regione.

#### Art. 15.

##### *Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria*

1. Fermo restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo la regione promuove, anche attraverso apposite intese con i competenti organi ispettivi di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30) la corretta applicazione dell'istituto del tirocinio.

2. La regione applica le sanzioni di cui all'art. 63, commi dal 2-bis al 2-septies, della legge regionale n. 18/2005.

3. Per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 1, comma 35, della legge n. 92/2012, il soggetto obbligato alla corresponsione dell'indennità è individuato, nell'ambito dei soggetti di cui all'art. 13, comma 2, sulla base di quanto previsto dalla convenzione.


#### Capo III

##### TIROCINI PER CITTADINI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI ALL'ESTERO

#### Art. 16.

##### *Oggetto e ambito di applicazione*

1. I cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero possono attivare tirocini formativi e di orientamento ai sensi del combinato disposto dell'art. 27, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 286/1998 e dell'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel Paese di origine.



2. La sussistenza di tale requisito va accertata in sede di istruttoria per l'apposizione del visto sui progetti formativi. A tal fine nel PFI deve venire esplicitato il percorso di formazione professionale che si intende completare con il tirocinio da attivare in Italia.

3. L'attestazione di frequenza all'estero di un corso di lingua italiana può rappresentare un indice della sussistenza del requisito normativo coincidente con il completamento di un percorso professionale da accertare tenendo conto anche della professionalità specifica già acquisita dalla persona straniera e di quella che vuole acquisire in Italia.

4. L'ingresso in Italia è effettuato nell'ambito del contingente di quote fissate annualmente ai sensi dell'art. 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

5. Il tirocinio non può essere attivato per tipologie lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, per professionalità elementari connotate da compiti generici e ripetitivi e per attività riconducibili alla sfera privata.

#### Art. 17. *Durata del tirocinio*

1. La durata del tirocinio è commisurata alla complessità del progetto formativo, la stessa non può essere inferiore a tre mesi, fatte salve comprovate e ragionevoli motivazioni che giustifichino una durata inferiore da valutare caso per caso nel corso dell'istruttoria, e non può superare i dodici mesi, comprese eventuali proroghe.

2. Il tirocinio viene attivato entro quindici giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno.

#### Art. 18. *Soggetto promotore*

1. Il soggetto promotore è l'organismo che si occupa della progettazione, dell'attivazione e del tutoraggio del tirocinio. Spetta al soggetto promotore, in considerazione delle finalità formative del tirocinio, definirne gli obiettivi e garantire il corretto utilizzo del tirocinio stesso assicurando il rispetto della convenzione e del PFI di cui all'art. 24.

2. Per i tirocini per cittadini stranieri residenti all'estero, sono promotori i soggetti di cui all'art. 4, comma 2, lettera a).

3. Fermo restando quanto già previsto all'art. 4, nel caso di tirocini per cittadini stranieri residenti all'estero, il soggetto promotore ha inoltre l'obbligo di:

a) indicare nella convenzione le posizioni assicurative INAIL e di responsabilità civile per il tirocinante a carico del soggetto ospitante;

b) prevedere la realizzazione di specifiche e adeguate unità formative, da svolgersi durante il periodo di tirocinio a carico del soggetto ospitante, salvo diverso accordo, come specificato all'art. 24, comma 2;

c) inviare alle strutture regionali competenti in materia di lavoro, formazione e orientamento unitamente alla richiesta di apposizione del visto regionale al progetto formativo, copia della convenzione stipulata con l'azienda ospitante e copia del progetto formativo;

d) attivare il tirocinio entro quindici giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno;

e) ad avvenuto avvio del tirocinio, per facilitare le attività di vigilanza e controllo, il soggetto promotore deve far pervenire ai servizi ispettivi delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti per territorio e alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e del progetto formativo, nonché comunicazione dell'ingresso del tirocinante in Italia;

f) comunicare ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del decreto di approvazione del progetto di tirocinio, di cui è parte integrante il progetto stesso, eventuali variazioni dell'inizio effettivo del tirocinio rispetto a quanto previsto nel progetto formativo vistato dalla regione, ovvero eventuali interruzioni del tirocinante o dall'azienda ospitante.

#### Art. 19. *Soggetto ospitante e numero di tirocini attivabili*

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 del presente regolamento, sono ulteriormente poste a carico del soggetto ospitante:

a) l'apertura di posizione INAIL e stipula di polizza assicurativa di responsabilità civile;

b) il pagamento delle spese per l'alloggio e per il vitto del tirocinante, salvo diverso accordo con il soggetto promotore e con il terzo finanziatore, da esplicitare in convenzione e nel PFI di tirocinio. In ogni caso, le spese di vitto ed alloggio non possono venire comprese nell'indennità di partecipazione stabilita a favore del tirocinante, dovendo venire calcolare a parte;

c) impegnarsi al pagamento delle spese per il viaggio di rientro nel Paese d'origine o provenienza nel caso di rimpatrio coattivo del tirocinante, salvo diverso accordo con il soggetto promotore e con il terzo finanziatore, da esplicitare in convenzione e nel PFI di tirocinio.

2. Il numero di tirocini attivabili contemporaneamente presso l'unità operativa del soggetto ospitante seguono le disposizioni dell'art. 10 del presente regolamento.

#### Art. 20. *Soggetto terzo finanziatore*

1. Il soggetto terzo finanziatore del progetto di tirocinio formativo e di orientamento, ove presente, ha l'obbligo di sottoscrivere la convenzione al progetto di tirocinio nell'ambito della quale sono definiti gli oneri a proprio carico.

#### Art. 21. *Modalità di attivazione e requisiti*

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9 del presente regolamento il soggetto promotore per poter attivare il tirocinio deve presentare la richiesta di apposizione del visto al progetto di tirocinio formativo e di orientamento a favore della persona straniera e residente nel suo Paese d'origine o comunque fuori dall'Unione europea.

2. La richiesta, da inoltrare sulla base della modulistica predisposta dagli uffici regionali, deve essere corredata da due originali della convenzione stipulata con il soggetto ospitante e da due originali del progetto formativo.

#### Art. 22. *Tirocinante*

1. I destinatari sono cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero, disoccupati o inoccupati, che attestano un percorso di formazione da completare con il tirocinio in Italia.

#### Art. 23. *Tutoraggio*

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 7 del presente regolamento, il tutor nominato dal soggetto promotore è tenuto a visite almeno bimestrali presso l'azienda ospitante. Al termine del tirocinio lo stesso redige una relazione conclusiva sugli esiti formativi e sulle visite effettuate da inviare alle strutture regionali competenti in materia di lavoro e formazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, competenti per l'apposizione del visto.

#### Art. 24. *Convenzione e progetto formativo individuale*


1. Il tirocinio è avviato sulla base di una convenzione e di un PFI così come disposto dall'art. 8 del presente regolamento e in base alle seguenti ulteriori disposizioni aggiuntive:

a) impegno del soggetto ospitante a farsi carico del pagamento delle spese per l'alloggio e per il vitto del tirocinante, salvo diverse pattuizioni con il soggetto finanziatore;

b) impegno del soggetto ospitante a farsi carico del pagamento delle spese per il viaggio di rientro nel Paese d'origine o provenienza nel caso di rimpatrio coattivo del tirocinante, salvo diverse pattuizioni con il soggetto finanziatore.

2. Il PFI prevede la realizzazione di specifiche e adeguate unità formative a carico del soggetto ospitante, salvo diverso accordo, da svolgersi durante il periodo di tirocinio e che devono essere finalizzate:

a) alla conoscenza della lingua italiana a livello A1, qualora non sia già posseduta;



b) all'acquisizione di competenze relative all'organizzazione e sicurezza del lavoro;

c) ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese;

d) l'attivazione, cessazione, proroga ed eventuale trasformazione del rapporto di tirocinio sono soggette alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante, per via telematica.

#### Art. 25.

##### *Visto regionale sul progetto formativo individuale di tirocinio*

1. Il visto regionale al progetto formativo viene apposto a seguito dell'adozione di apposito decreto entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. In caso di mancata apposizione del visto regionale ne viene data comunicazione scritta al soggetto promotore.

3. Dopo l'apposizione del visto regionale gli originali del progetto di tirocinio e della convenzione vengono restituiti al soggetto promotore.

4. La struttura regionale competente in materia di lavoro della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia provvederà a inserire nell'apposita piattaforma informatica nazionale: il decreto di approvazione ovvero di diniego, il progetto formativo, la convenzione, copia del passaporto del tirocinante.

5. Il soggetto promotore e in subordine il soggetto ospitante sono tenuto ad informare il tirocinante all'estero dell'avvenuta apposizione del visto regionale sul progetto di tirocinio, trasmettendogli tutta la documentazione necessaria ai fini del rilascio del corrispondente visto d'ingresso da parte della rappresentanza diplomatica o consolare.

6. Il termine di validità del visto apposto al progetto formativo dal competente ufficio regionale, ai fini della richiesta del rilascio del visto di ingresso alla rappresentanza diplomatico-consolare, è di sei mesi dal suo rilascio.

#### Art. 26.

##### *Attestato di frequenza e delle competenze acquisite*

1. Al termine del tirocinio, il promotore rilascerà al tirocinante un attestato di competenze professionali acquisite durante lo svolgimento dello stesso.

2. Ai fini dell'attestazione dell'esperienza di tirocinio, il tirocinante deve avere partecipato ad almeno il 70% delle ore previste dal progetto.

#### Art. 27.

##### *Indennità di partecipazione*

1. Si applica quanto disposto dall'art. 13 del presente regolamento.

#### Art. 28.

##### *Monitoraggio e verifiche*

1. La struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia verifica la sussistenza delle condizioni previste per l'attivazione del tirocinio ed attua controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, anche con verifiche in loco.

2. Qualora i dati verificati d'ufficio o dalle verifiche in loco, risultino difforni rispetto a quanto dichiarato dal soggetto promotore o dall'azienda ospitante, il competente ufficio regionale, provvederà alla segnalazione dell'irregolarità alle istituzioni competenti e procederà all'immediata interruzione del tirocinio dandone comunicazione al soggetto promotore ed a quello ospitante. In tali casi la regione non autorizzerà ulteriori tirocini al soggetto promotore ed a quello ospitante fino all'accertamento di eventuali responsabilità.

3. L'eventuale revoca del visto posto al PFI viene tempestivamente segnalata dall'ufficio regionale, caricando il relativo provvedimento di revoca nell'apposita piattaforma informatica per impedire il rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio, qualora la stessa sia anteriore al rilascio del visto di ingresso e, più in generale, per garantire un monitoraggio completo sugli esiti della procedura.

4. Qualora il provvedimento di revoca del visto posto al PFI sia invece successivo al rilascio del visto di ingresso, l'ufficio regionale provvede a caricare sull'apposita piattaforma informatica il provvedimento di revoca, dandone tempestiva e formale informazione alla competente rappresentanza diplomatica o consolare affinché quest'ultima possa provvedere agli adempimenti di propria competenza connessi alla revoca del visto di ingresso già concesso, se ancora in corso di validità, e alla relativa segnalazione nell'apposita piattaforma informatica.

5. Ai fini del monitoraggio, il soggetto promotore ha l'obbligo di comunicare alla struttura regionale competente in materia di lavoro, formazione e orientamento il rilascio del visto d'ingresso o l'eventuale diniego da parte della rappresentanza diplomatico-consolare, l'arrivo in Italia del tirocinante ed il contestuale avvio dell'esperienza formativa, nonché l'esito del tirocinio al termine dello stesso.

6. Entro sessanta giorni dal termine del tirocinio formativo il soggetto promotore, in collaborazione con l'ospitante, deve presentare alle strutture regionali competenti in materia di lavoro, formazione e orientamento della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia una relazione finale sottoscritta da ambedue i soggetti sull'andamento del tirocinio e sul raggiungimento degli obiettivi formativi corredata da copia dell'attestato sulle competenze professionali acquisite.

#### Capo IV

TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE  
E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE,  
ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE

#### Art. 29.

##### *Oggetto e ambito di applicazione dei tirocini inclusivi*

1. Il presente capo disciplina i percorsi di tirocinio di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dai servizi sociali o dai servizi sanitari competenti o da entrambi, di seguito denominati tirocini inclusivi.

2. Ai fini del presente capo per presa in carico si intende la funzione esercitata dai servizi sociali e sanitari in favore di persone o di nuclei familiari in risposta a bisogni complessi, che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio.

#### Art. 30.

##### *Durata del tirocinio*

1. La durata del tirocinio è commisurata alla complessità del progetto formativo, non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese, e non può superare i ventiquattro mesi.

2. Al fine di garantire l'inclusione, l'autonomia e la riabilitazione, il tirocinio può essere ripetuto oltre il limite di ventiquattro mesi, anche presso lo stesso soggetto ospitante a condizione che vi sia l'attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona.


#### Art. 31.

##### *Soggetto promotore*

1. Il soggetto promotore è l'organismo che si occupa della progettazione, dell'attivazione e del tutoraggio del tirocinio. Spetta al soggetto promotore, in considerazione della finalità formativa del tirocinio, definire gli obiettivi e garantire il corretto utilizzo del tirocinio assicurando il rispetto della convenzione e del PFI di cui all'art. 35.

2. Per i tirocini inclusivi sono promotori i seguenti soggetti:

a) servizio sociale dei comuni di cui all'art. 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);



b) aziende per l'assistenza sanitaria e aziende sanitarie universitarie integrate;

c) enti di formazione accreditati negli ambiti speciali, ai sensi legge regionale n. 27/2017, in raccordo con i soggetti di cui ai punti a) e b).

3. Il soggetto promotore inoltra la comunicazione di avvio, conclusione, eventuale sospensione del tirocinio, ai servizi sociali o sanitari che hanno in carico la persona, qualora diverso dal soggetto promotore od ospitante.

4. Il soggetto promotore rilascia al termine del tirocinio l'attestato di partecipazione ad avvenuto raggiungimento di almeno il 70% delle ore di presenza previste dal progetto.

5. Nel caso in cui il soggetto promotore sia un ente di cui al comma 2, lettera c) e il tirocinio sia promosso nell'ambito di programmi specifici finanziati dal FSE, per la comunicazione di avvio, conclusione, eventuale sospensione del tirocinio e per il rilascio dell'attestato di frequenza, si applicano le disposizioni previste dai programmi stessi.

#### Art. 32.

##### *Soggetto ospitante e numero di tirocini attivabili*

1. Il soggetto ospitante è qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata, presso il quale si realizza il tirocinio inclusivo.

2. Il soggetto ospitante deve:

a) favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendogli di acquisire la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;

b) stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI;

c) trasmettere al soggetto promotore tutte le comunicazioni effettuate afferenti al tirocinio;

d) designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI;

e) garantire la formazione teorica, nella fase di avvio del tirocinio, in materia di salute e sicurezza nello specifico luogo di lavoro (articoli 36 e 37 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni), inoltre, se prevista, al tirocinante deve essere garantita la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto legislativo n. 81/2008;

f) mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc., idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;

g) assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto.

3. Il soggetto ospitante può ospitare tirocinanti che hanno avuto con lo stesso un precedente rapporto di lavoro previo parere positivo del servizio sanitario o sociale che ha in carico la persona.

4. Esclusivamente con riferimento ai soggetti pubblici, il soggetto promotore e il soggetto ospitante possono coincidere purché il tirocinio non sia ospitato presso la medesima sede del servizio sanitario e sociale che ha in carico il tirocinante.

5. Il soggetto ospitante non ha l'obbligo di comunicare l'avvio del tirocinio al centro per l'impiego in deroga a quanto previsto dalla normativa sulla comunicazione obbligatoria.

6. Il numero di tirocini inclusivi attivabili presso un soggetto ospitante non è condizionato da alcun limite relativo al numero dei lavoratori occupati presso l'unità operativa ove detti tirocini sono attivati.

7. Il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio, previa comunicazione scritta al soggetto promotore, in caso di comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del PFI o lesivi dei diritti o interessi del soggetto ospitante, o nel caso di mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza.

#### Art. 33.

##### *Tirocinante*

1. I tirocinanti devono essere in carico ai servizi sociali o ai servizi sanitari competenti e destinatari di un progetto personalizzato che preveda tra gli obiettivi un aiuto all'inserimento lavorativo non realizzabile da parte della persona in autonomia.

2. Ai cittadini non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del presente capo.

#### Art. 34.

##### *Tutoraggio*

1. Il tutoraggio è svolto contemporaneamente da due figure distinte, una nominata dal soggetto promotore e l'altra dal soggetto ospitante, che collaborano tra loro.

2. Il tutor nominato dal soggetto promotore svolge i seguenti compiti:

a) predisporre il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante e con il soggetto che ha in carico la persona qualora diverso dal promotore o dall'ospitante;

b) coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio inclusivo;

c) monitora l'andamento del tirocinio inclusivo a garanzia del rispetto di quanto previsto nel PFI;

d) predisporre l'attestato di frequenza finale di cui all'art. 36 del presente regolamento;

e) acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione.

3. Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di venti tirocinanti. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.

4. Il tutor nominato dal soggetto ospitante è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI. Il tutor deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio e svolgere i seguenti compiti:

a) favorire l'inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo;

b) promuovere e supportare lo svolgimento delle attività e dei percorsi formativi previsti dal PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;

c) aggiornare la documentazione relativa al tirocinio per l'intera durata dello stesso;

d) collaborare alla predisposizione dell'attestato di frequenza finale di cui all'art. 36 del presente regolamento.

5. Ogni tutor del soggetto ospitante può di norma accompagnare contemporaneamente fino al massimo di tre tirocinanti.

6. In caso di assenza prolungata del tutor del soggetto ospitante tale da non garantire al tirocinante l'affiancamento necessario per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PFI, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi e procedere alla sostituzione. Tale variazione deve essere comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

7. Il tutor del soggetto promotore ed il tutor del soggetto ospitante collaborano per:


a) assicurare le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;

b) garantire il monitoraggio in itinere e a conclusione dell'intero percorso formativo e dell'attività svolta dal tirocinante.

#### Art. 35.

##### *Convenzione e progetto formativo individuale*

1. Il tirocinio è attivato sulla base di una convenzione, sottoscritta dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal soggetto che ha in



carico la persona qualora diverso dal promotore o dall'ospitante e dal soggetto finanziatore qualora previsto.

2. La convenzione è conservata a cura del soggetto promotore e definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell'intervento di tirocinio e contiene i dati identificativi dei medesimi.

3. La convenzione è redatta sulla base di uno schema predisposto dalle strutture regionali competenti in materia di salute e politiche sociali, redatta sulla base di uno schema approvato dalla giunta regionale, e deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- b) modalità di attivazione;
- c) decorrenza e durata della convenzione;
- d) individuazione dei soggetti obbligati alla corresponsione dell'indennità al tirocinante.

4. Il PFI deve contenere le seguenti sezioni:

a) dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore, del soggetto ospitante, del tutor individuato dal soggetto promotore e del tutor individuato dal soggetto ospitante presso la sede che accoglierà il tirocinante;

b) motivazioni in base alle quali si prevede l'attivazione del tirocinio in relazione alle esigenze del tirocinante;

c) competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia delle persone e riabilitazione;

d) competenze da acquisire con riferimento a quelle previste dai diversi ordinamenti o dai repertori regionali come indicato dalla successiva lettera e);

e) competenze di base, trasversali e tecnico-professionali da acquisire, con eventuale indicazione, ove possibile, dalla figura professionale di riferimento del repertorio nazionale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 13/2013 ed eventuale livello EQF;

f) diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e del soggetto promotore;

g) durata e periodo di svolgimento del tirocinio con l'indicazione delle ore giornaliere e settimanali;

h) elementi identificativi del contesto operativo/organizzativo del tirocinio;

i) elementi descrittivi del tirocinio, con particolare riferimento a: tipologia di tirocinio, settore di attività economica dell'azienda (codice di classificazione ATECO) o dell'amministrazione pubblica ospitante, area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codice di classificazione CP ISTAT), sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata e periodo di svolgimento del tirocinio;

j) attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio e modalità di svolgimento del medesimo;

k) soggetti che assumono l'obbligo di corrispondere l'indennità e di far fronte agli altri oneri connessi alla realizzazione del tirocinio (garanzie assicurative), ammontare dell'indennità mensile cui ha diritto il tirocinante e modalità di erogazione della stessa.

5. Il PFI deve essere trasmesso alle strutture regionali competenti secondo quanto previsto dai relativi programmi di finanziamento.

#### Art. 36.

##### *Indennità di partecipazione*

1. L'indennità costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione il cui importo è indicato nel PFI ed è corrisposta, di norma, da parte dell'ente responsabile che ha in carico la persona che svolge il tirocinio. Possono essere, altresì, previste ulteriori modalità di sostegno per i tirocini nei limiti delle risorse disponibili.

2. Dal punto di vista fiscale, l'indennità forfettaria corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986. La partecipazione al tirocinio non comporta la perdita dello stato di disoccupazione.

#### Art. 37.

##### *Attestato di frequenza e delle competenze acquisite*

1. Al termine del tirocinio il soggetto promotore, rilascia un attestato di frequenza che certifica le competenze acquisite, utilizzando il modello predisposto dalle strutture regionali della direzione centrale competente in materia di formazione.

#### Capo V

##### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 38.

##### *Disposizioni tecnico operative*

1. Con decreto del direttore della struttura regionale competente per tipologia di tirocinio vengono emanate le modalità tecnico operative specifiche per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

#### Art. 39.

##### *Norma transitoria*

1. Per i tirocini in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento trovano applicazione, fatto salvo le eventuali proroghe, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 198 (Regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'art. 63, commi 2 e 3, della legge regionale n. 18/2005) fino alla loro naturale conclusione. La data di avvio è quella che viene indicata nella comunicazione obbligatoria effettuata ai sensi della normativa statale in materia.

2. Per le proroghe di tirocini in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 17 e 30 del presente regolamento.

3. Nel caso di tirocini attivati presso gli enti della pubblica amministrazione con sede nel territorio regionale del Friuli-Venezia Giulia conclusi nel 2018, per i quali si ravvisi la necessità di completare il percorso formativo previsto nel PFI, nelle more dell'adozione del presente regolamento, è data la possibilità di continuare il tirocinio formativo e di orientamento fino alla durata massima complessiva di dodici mesi, incluso il precedente periodo.

#### Art. 40.

##### *Disposizioni generali*

1. Per tutte le fattispecie non specificate ai capi III e IV, per quanto applicabile, si fa riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo II del capo II.

#### Art. 41.

##### *Abrogazione*

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 0198/Pres. (Regolamento per l'attivazione dei tirocini ai sensi dell'art. 63, commi 1 e 2, della legge regionale n. 18/2005).


#### Art. 42.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, *il Presidente*: SERRACCHIANI

18R00210



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 marzo 2018, n. 064/Pres.

**Regolamento del Catasto speleologico regionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 4 aprile 2018)*

IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 1, comma 2 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche» che riconosce il pubblico interesse del patrimonio speleologico, la specificità delle aree carsiche, il valore strategico ed il pubblico interesse degli acquiferi carsici;

Visto l'articolo 9, comma 1 della legge regionale n. 15/2016 che disciplina il Catasto Speleologico regionale (di seguito denominato CSR);

Visto che l'articolo 15, comma 1, alle lettere *a)*, *b)* e *c)* della citata legge regionale n. 15/2016 prevede un regolamento regionale in cui vengano disciplinate l'organizzazione, i contenuti, le modalità di gestione e aggiornamento del CSR, nonché gli ulteriori dati identificativi dei beni inseriti nel CSR, in attuazione dell'articolo 9, comma 4, nonché le ulteriori sottosezioni delle grotte in attuazione dell'articolo 9, comma 5;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 507 del 9 marzo 2018;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento del Catasto speleologico regionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento del Catasto speleologico regionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15**

*(Omissis.)*

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, i contenuti, le modalità di gestione e di aggiornamento del Catasto speleologico regionale (CSR), in attuazione di quanto previsto nell'articolo 15, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche).

2. Ai fini del presente regolamento, sono richiamate le definizioni di cui all'articolo 2, della legge regionale n. 15/2016, nonché le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo).

Art. 2.

*Catasto speleologico regionale*

1. Il CSR, quale sistema informativo territoriale di riferimento per le attività conoscitive, di tutela e di gestione del patrimonio speleologico di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale n. 15/2016, si configura quale centro di raccolta dati, di studi e di divulgazione delle conoscenze relative al patrimonio speleologico, delle aree carsiche e degli acquiferi carsici del territorio regionale e dei relativi sistemi carsici interregionali e transfrontalieri.

2. Il CSR è lo strumento per la diffusione, la pubblicazione e il riutilizzo delle informazioni di cui al comma 1, per le finalità pianificatorie e di sviluppo del territorio, della tutela ambientale, della tutela delle risorse idriche, nonché per la salvaguardia della sicurezza e salute delle persone in attuazione della legge regionale n. 15/2016.

3. Il CSR è lo strumento per l'organizzazione ed il coordinamento degli interventi per la promozione del patrimonio speleologico e per lo sviluppo della speleologia di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, della legge regionale n. 15/2016 e per supportare i soggetti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, della legge regionale n. 15/2016, nelle attività di controllo e vigilanza del patrimonio speleologico, anche attraverso la raccolta di segnalazioni ed informazioni.

4. Nell'ambito delle attività istituzionali dell'amministrazione regionale, il CSR è altresì lo strumento conoscitivo e pianificatorio per i procedimenti autorizzativi ambientali e programmatici, sulle aree carsiche ed in particolare per quanto previsto al comma 1.

5. Le modalità di apertura al pubblico degli uffici del CSR sono pubblicate sul sito internet della regione.

Art. 3.


*Organizzazione e strutturazione dei dati*

1. Il CSR è organizzato in banche dati conformemente alle sezioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3 della legge regionale n. 15/2016, costituite dall'elenco delle grotte, delle cavità artificiali, delle grotte turistiche, delle cavità artificiali turistiche e delle forre, presenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

2. Il CSR raccoglie dati alfanumerici, cartografici, iconografici e multimediali, anche di carattere storico, che possano essere utili alle finalità della legge regionale n. 15/2016 ed alle attività previste dall'articolo 2, con particolare riferimento alle informazioni previste dall'articolo 9, commi 4 e 5, della legge regionale n. 15/2016.

3. I dati di cui al comma 2 sono organizzati per l'archiviazione, l'aggiornamento, il controllo, la validazione e la divulgazione delle informazioni.

4. Per le finalità conoscitive e gestionali di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 15/2016, il censimento dei fenomeni ipogei viene effettuato nel contesto delle aree carsiche e degli acquiferi carsici, ossia in considerazione delle peculiarità e delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed ambientali del territorio e del relativo condizionamento idrogeologico delle zone sorgentifere.



## Art. 4.

*Elenco delle grotte*

1 Una grotta, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera *i*) della legge regionale n. 15/2016, può essere inserita nell'elenco del CSR mediante la procedura di accatastamento, quando presenta uno sviluppo lineare, ovvero spaziale, superiore a cinque metri. In particolari e motivati casi di eccezionale valore archeologico, geominerario o naturalistico può essere accatastata una cavità con sviluppo inferiore ai cinque metri.

2. I dati relativi ai rilievi ipogei sono costituiti da:

*a*) dati alfanumerici, quali dati numerici e descrittivi, riferimenti bibliografici e materiali multimediali e qualsiasi altra informazione utile alla definizione del fenomeno ipogeo;

*b*) disegno del rilievo ipogeo, composto da sezioni e pianta, in scala adeguata e riportata, anche graficamente, sul disegno stesso, in modo da garantire il maggior dettaglio sostenibile e con opportuna iconografia e simbologia speleologica;

*c*) poligonale vettoriale, tridimensionale e georiferita, in formato standard di interscambio;

*d*) battute di rilievo in formato digitale, in formato standard di interscambio, con particolari riferimenti al collegamento con altre cavità;

*e*) qualsiasi altra informazione utile per la prevenzione degli incidenti e la gestione di interventi da parte degli organismi di soccorso,

*f*) qualsiasi informazione utile ai fini della pianificazione territoriale, della tutela ambientale e delle risorse idriche.

3. Ai fini dell'accatastamento di una nuova grotta sono necessarie almeno le seguenti informazioni:

*a*) nome principale;

*b*) Comune in cui si apre l'ingresso;

*c*) coordinate dell'ingresso e metodologia di rilevamento del posizionamento;

*d*) quota dell'ingresso e metodologia di rilevamento della quota;

*e*) tipologia dell'ingresso e relativa fotografia;

*f*) autore del posizionamento dell'ingresso ed eventuale gruppo di appartenenza;

*g*) data del rilievo;

*h*) precisione e scala del rilievo;

*i*) profondità e dislivello;

*j*) sviluppo spaziale;

*k*) presenza di flussi idrici permanenti;

*l*) descrizione della grotta, comprensiva della profondità dei pozzi e degli eventuali collegamenti con altre cavità;

*m*) Autore o Autori del rilievo e dei dati ed eventuale gruppo di appartenenza;

*n*) Disegno del rilievo ipogeo di cui al comma 2, lettera *b*).

4. L'accatastamento comporta l'attribuzione di una sigla catastale univoca costituita dal numero progressivo del CSR. Con lo scopo di mantenere la storicità dei dati e dei rilievi, vengono mantenute le sigle catastali, progressive e storiche, di cui al catasto grotte della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27 (Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli - Venezia Giulia).

## Art. 5.

*Elenco delle cavità artificiali*

1. Una cavità artificiale, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera *k*) della legge regionale n. 15/2016, può essere inserita nell'elenco delle cavità artificiali del CSR mediante la procedura di accatastamento quando presenta uno sviluppo lineare, ovvero spaziale, superiore a cinque metri ed abbia un particolare valore storico, archeologico,

geominerario o naturalistico. In particolari e motivati casi può essere accatastata una cavità con sviluppo inferiore ai cinque metri.

2. I dati relativi ai rilievi delle cavità artificiali sono costituiti da:

*a*) dati alfanumerici, quali dati numerici e descrittivi, riferimenti bibliografici e materiali multimediali, organizzati in modo da facilitare il loro inserimento e la loro consultazione;

*b*) disegno del rilievo ipogeo, composto da sezioni e pianta, in scala adeguata e riportata, anche graficamente, sul disegno stesso, in modo da garantire il maggior dettaglio sostenibile e con opportuna iconografia e simbologia;

*c*) rilievo in formato vettoriale, georiferito e tridimensionale, con particolari riferimenti al collegamento con altre cavità.

*d*) battute di rilievo in formato digitale, in formato standard di interscambio, con particolari riferimenti al collegamento con altre cavità;

*e*) qualsiasi altra informazione utile per la prevenzione degli incidenti e la gestione di interventi da parte degli organismi di soccorso;

*f*) qualsiasi informazione utile ai fini della pianificazione territoriale, della tutela ambientale e delle risorse idriche,

3. Ai fini dell'accatastamento di una nuova cavità artificiale sono necessarie almeno le seguenti informazioni:

*a*) nome principale;

*b*) Comune in cui si apre l'ingresso;

*c*) coordinate dell'ingresso e metodologia di rilevamento del posizionamento;

*d*) quota dell'ingresso e metodologia di rilevamento della quota;

*e*) località ed eventuale indirizzo civico;

*f*) vincoli di accesso;

*g*) tipologia funzionale e realizzativa;

*h*) sviluppo spaziale;

*i*) profondità e dislivello;

*j*) presenza di flussi idrici permanenti;

*k*) descrizione della cavità, comprensiva della profondità dei pozzi e degli eventuali collegamenti con altre cavità;

*l*) stato di conservazione ed eventuali pericoli;

*m*) epoca ed informazioni bibliografiche;

*n*) disegno ipogeo di cui al comma 2, lettera *b*);

*o*) Autore o Autori del rilievo e dei dati ed eventuale gruppo di appartenenza.

4. L'accatastamento comporta l'attribuzione di una sigla catastale univoca costituita dal numero progressivo del CSR. Con lo scopo di mantenere la storicità dei dati e dei rilievi, vengono mantenute le sigle catastali esistenti, progressive e storiche.

## Art. 6.

*Elenco delle forre*

1 Per finalità conoscitive e di tutela del territorio, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 della legge regionale n. 15/2016, nel CSR sono individuate le forre così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *m*) della medesima legge regionale n. 15/2016.

2. I dati di cui al comma 1 potranno essere integrati da ulteriori dati descrittivi, relazioni tecniche, disegni e materiale multimediale, nonché qualsiasi altro dato utile per le finalità conoscitive e pianificatorie del territorio, nonché per la prevenzione degli incidenti e la gestione di interventi da parte degli organismi di soccorso.



## Art. 7.

*Validazione e accatastamento*

1. La procedura di accatastamento comporta un processo di controllo e di validazione tecnico/scientifica dei dati nonché le modalità di diffusione totale o parziale degli stessi ed il loro eventuale riutilizzo in relazione al grado di riservatezza e di sensibilità.

2. Il direttore della struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1 della legge regionale n. 15/2016, approva gli elenchi e i relativi aggiornamenti catastali con le modalità previste dall'articolo 9, comma 6 della legge regionale n. 15/2016.

3. L'Amministrazione regionale, per le attività correlate al comma 1, non rientranti in funzioni ordinarie ed a cui non possa fare fronte con personale in servizio, ai sensi dell'articolo 15, comma 15 della legge regionale n. 12/2009, può conferire incarichi a soggetti di particolare e comprovata specializzazione, secondo le procedure comparative previste dal Regolamento emanato con D.P. Reg 30 novembre 2009, n. 331/Pres.

## Art. 8.

*Dati e loro riutilizzo*

1. Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) la Regione riconosce l'eventuale proprietà intellettuale dei dati di cui all'articoli 4, 5 e 6 mediante la citazione dei rispettivi Autori.

2. Per le finalità della legge regionale n. 15/2016 è garantita la diffusione dei dati del CSR in formati aperti e liberamente accessibili a tutti, al fine di promuovere la speleologia, il patrimonio speleologico e la sua tutela nel rispetto delle leggi vigenti ed in particolare dei diritti di protezione dei dati personali e della proprietà privata.

3. La diffusione dei dati nonché il loro riutilizzo da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, è comunque vincolato alla citazione degli Autori e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

## Art. 9.

*Norma transitoria*

1. Ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n. 15/2016 sino all'approvazione della sezione del CSR recante l'elenco delle grotte di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 15/2016, conserva efficacia il Catasto regionale delle grotte formato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/1966.

## Art. 10.

*Norme di rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 15/2016.

## Art. 11.

*Abrogazione*

1. È abrogato il decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 febbraio 1995, n. 054/Pres (Nuove norme regolamentari per l'esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 1° settembre 1996, n. 27, relativo all'impianto e alla tenuta del catasto regionale delle grotte).

Visto: il Presidente: Serracchiani

18R00211

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2018, n. 1.

**Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna.**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 60 del 16 marzo 2018)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:  
(*Omissis*).

*Capo I*

PRINCIPI GENERALI E NORME DI RIORGANIZZAZIONE

## Art. 1.

*Ambito di applicazione*


1. La presente legge detta norme di razionalizzazione del sistema delle partecipazioni della Regione nelle società *in house providing*, anche in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Le norme della presente legge costituiscono condizione per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna.

2. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme del decreto legislativo n. 175 del 2016, nonché la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 26 (Misure di razionalizzazione in attuazione dei principi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007))), in quanto compatibile.

## Art. 2.

*Linee di indirizzo*

1. Nell'ambito degli strumenti di programmazione strategica economica e finanziaria, l'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, linee di indirizzo relative agli ambiti di attività delle società *in house*, con cui definisce gli indirizzi strategici da imprimere alle società *in house*, anche ai fini del loro posizionamento nel settore di riferimento, da proporre per la condivisione con gli eventuali altri soci, nell'esercizio del controllo analogo di cui all'art. 3.



2. Nell'ambito del documento di economia e finanza regionale (DEFR), che viene presentato dalla Giunta regionale all'Assemblea legislativa entro il mese di giugno dell'anno precedente a quello cui il documento si riferisce, una specifica sezione è destinata alla definizione degli indirizzi strategici di cui al comma 1. Tali obiettivi strategici possono essere oggetto di aggiornamento in occasione della presentazione da parte della Giunta regionale della nota di aggiornamento al DEFR entro il mese di ottobre. Il procedimento di approvazione del DEFR e della nota di aggiornamento è articolato in modo da consentire il massimo coinvolgimento delle commissioni assembleari per la condivisione degli obiettivi strategici, anche attraverso la convocazione di apposite udienze conoscitive.

3. Attraverso la definizione degli indirizzi di cui al comma 1 l'Assemblea legislativa può stabilire, in particolare, gli obiettivi su cui ritiene prioritario l'impegno delle società *in house*, può indicare gli orientamenti strategici, anche in relazione al posizionamento nel settore di riferimento, e di indirizzo gestionale in coerenza con gli obiettivi della Regione, volti a garantire l'adesione a standard di riferimento e ai principi d'azione pubblica fissati a livello regionale, nonché ad assicurare le sinergie a tutti i livelli fra le amministrazioni del territorio regionale e le stesse società *in house*, nel massimo rispetto della missione specifica delle società e dei principi di efficienza, economicità, buona amministrazione e trasparenza.

4. La Regione vigila sull'attuazione delle linee di indirizzo attraverso gli strumenti del controllo analogo di cui all'art. 3, nonché nell'ambito della rendicontazione degli strumenti di programmazione strategica economica e finanziaria. In particolare, l'Assemblea legislativa, anche in occasione della rendicontazione del DEFR, verifica la realizzazione degli orientamenti strategici e di indirizzo gestionale di cui ai commi 2 e 3.

#### Art. 3.

##### *Esercizio del controllo analogo da parte della Regione*

1. La Regione Emilia-Romagna esercita il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, anche in forma congiunta con altre amministrazioni pubbliche, in conformità con gli statuti delle società partecipate. In caso di controllo congiunto essa esercita i diritti di socio mediante l'eventuale stipulazione di patti parasociali o negli organismi di coordinamento a ciò deputati.

2. Nell'ambito dell'attività di controllo analogo la Regione Emilia-Romagna esercita le proprie funzioni di indirizzo ed opera per la valorizzazione del ruolo e delle professionalità dei lavoratori delle società *in house providing*, quale elemento qualificante per il perseguimento degli obiettivi della presente legge.

## Capo II

### RIORGANIZZAZIONE MEDIANTE FUSIONE DELLE SOCIETÀ ASTER S.C.P.A. ED ERVET S.P.A.

#### Sezione I

##### NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETÀ ART-ER S.C.P.A.

#### Art. 4.

*Autorizzazione alla partecipazione nella società ART-ER s.c.p.a. scaturente dalla fusione di ERVET s.p.a. e ASTER s.c.p.a.*

1. Al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie della Regione preposte allo sviluppo economico del territorio regionale ed alla ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico, promozione e realizzazione di interventi di interesse generale per il territorio, nonché per la progettazione e realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, la Regione è autorizzata a partecipare alla società «ART-ER s.c.p.a.» derivante dalla fusione tra le società ERVET s.p.a. e ASTER s.c.p.a. A tale scopo, nelle more dell'attuazione del procedimento di fusione, la Giunta regionale stabilisce con proprio atto, in conformità a quanto previsto dal codice civile, le linee generali nel rispetto delle quali le società ERVET s.p.a. e ASTER s.c.p.a. sono fuse per unione.


2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione alla società costituita ai sensi del comma 1, che deve avvenire entro il 2018.

#### Art. 5.

##### *Ambito di attività della società ART-ER s.c.p.a.*

1. La partecipazione della Regione, che deve essere azionista di maggioranza, è subordinata alla condizione che lo statuto della società preveda che essa persegua la finalità di favorire la crescita sostenibile della Regione attraverso lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, il consolidamento della ricerca industriale, del trasferimento tecnologico e del sistema delle competenze, il sostegno allo *start up* e all'accelerazione di impresa, l'attrazione e lo sviluppo di investimenti nelle filiere produttive e l'internazionalizzazione del sistema regionale, la cooperazione con altri soggetti, il supporto alla programmazione integrata delle risorse pubbliche ad impatto territoriale, quali condizioni per valorizzare e accrescere la competitività del territorio regionale, la trasformazione delle città e dei contesti produttivi. Le relative iniziative si svilupperanno su quattro principali ambiti:

a) ecosistema regionale della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, inteso come rafforzamento, insieme e con il contributo di tutti i soggetti soci, della rete regionale della ricerca e dell'innovazione, del trasferimento tecnologico degli incubatori e acceleratori d'im-



presa, della Rete politecnica e delle alte competenze, degli sportelli per lo sviluppo e la diffusione delle azioni per la Specializzazione intelligente;

b) internazionalizzazione e attrattività del territorio, mediante azioni di promozione delle filiere regionali, del sistema della ricerca, dell'innovazione, della formazione; sviluppo di azioni rivolte a investitori regionali, nazionali e internazionali volto a rafforzare il sistema produttivo, il sistema della conoscenza e l'occupazione, in coerenza con la legislazione per la promozione degli investimenti in Emilia-Romagna;

c) valorizzazione del territorio e qualificazione dei sistemi produttivi e delle città, attraverso la promozione di azioni infrastrutturali, di innovazione sociale, di sviluppo della conoscenza e di sostenibilità ambientale;

d) supporto alla programmazione degli interventi dei soci nei seguenti ambiti:

1) messa a punto, gestione, monitoraggio, valutazione di progetti e programmi strategici di livello regionale, nazionale e dell'Unione europea volti ad accrescere la competitività, la sostenibilità, l'occupazione, la ricerca, l'innovazione, la formazione, la conoscenza, la cooperazione europea ed internazionale;

2) partecipazione e sviluppo di reti promosse dai soci a livello europeo ed internazionale;

3) realizzazione di studi e ricerche inerenti agli assetti territoriali, economici e sociali allo scopo di migliorare la programmazione strategica ed operativa;

4) progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture per lo sviluppo regionale dell'innovazione e della conoscenza, ivi comprese funzioni di committenza e stazione appaltante.

#### Art. 6.

##### *Modalità di intervento*

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 5 la Giunta regionale, previa informativa alla commissione assembleare competente, è autorizzata ad approvare:

a) una convenzione sulla base del programma annuale di funzionamento della società consortile che riconosce un contributo annuale al fondo consortile dedicato;

b) un programma pluriennale delle attività per le quali la Regione prevede l'affidamento alla società ed un programma annuale di specificazione delle singole attività da affidare, cui conseguiranno le relative convenzioni.

#### Art. 7.

##### *Nomine negli organi sociali*

1. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che lo statuto della società preveda la nomina da parte della Giunta regionale del presidente del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico, nonché del presidente del collegio sindacale, fatta salva l'applicazione dell'art. 2449 del codice civile.

#### Art. 8.

##### *Disposizione di coordinamento per la fusione di cui al Capo II*

1. Fino alla costituzione della società ART-ER s.c.p.a. di cui all'art. 4 si applicano alle società ASTER s.c.p.a. ed ERVET s.p.a., fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, le disposizioni legislative previgenti all'entrata in vigore della presente legge.

2. I procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi al fondo consortile e i corrispettivi contrattuali riconosciuti riguardanti programmi approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico), dell'art. 8, comma 3-bis, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), della legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 (Norme per la riorganizzazione dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - ERVET s.p.a.) e della legge regionale 30 giugno 2008, n. 11 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società Finanziaria Bologna Metropolitana s.p.a.), sono disciplinati dalle disposizioni delle stesse leggi, ivi compresa l'attribuzione delle competenze, fino alla loro conclusione.

#### Sezione II

##### NORME TRANSITORIE PER L'ACQUISTO DI RAMO D'AZIENDA IN ERVET S.P.A.

#### Art. 9.

##### *Disposizione di coordinamento per l'acquisto di ramo d'azienda di FBM s.p.a. in ERVET s.p.a.*

1. Ai fini della creazione della società consortile cui all'art. 4, in particolare per la promozione e l'attuazione di iniziative e di interventi di interesse generale per il territorio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, l'oggetto sociale della società ERVET s.p.a. è modificato secondo quanto previsto dall'art. 10, al fine di consentire l'acquisizione del ramo d'azienda della società FBM s.p.a. relativo a tali attività.


2. Fino all'acquisizione del ramo d'azienda di cui al comma 1, si applica l'art. 3 della legge regionale n. 25 del 1993, nel testo previgente.

#### Art. 10.

##### *Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 25 del 1993*

1. Dopo la lettera e) dell'art. 3 della legge regionale n. 25 del 1993 è inserita la seguente:

«e-bis) progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture per lo sviluppo regionale e dell'innovazione e della conoscenza, ivi comprese funzioni di committenza e stazione appaltante;».



**Capo III**

NORME COMUNI DI RAZIONALIZZAZIONE MEDIANTE FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CUP 2000 S.C.P.A. IN LEPIDA S.P.A. DISPOSIZIONI TRANSITORIE DI PRIMA APPLICAZIONE.

**Art. 11.**

*Disposizione di coordinamento per la fusione per incorporazione di CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a.*

1. Al fine di costituire un polo aggregatore dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) regionale, l'autorizzazione alla partecipazione alla società Lepida s.p.a. di cui all'art. 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) è subordinata alla condizione prevista dall'art. 12 e alla fusione per incorporazione di CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a. A tal fine è altresì autorizzata la partecipazione anche in caso di contestuale trasformazione di Lepida s.p.a. in società consortile per azioni.

2. Fino alla conclusione del processo di fusione di cui al comma 1, si applica l'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2004, nel testo previgente.

**Art. 12.**

*Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 11 del 2004*

1. Dopo il comma 3-bis dell'art. 10 della legge regionale n. 11 del 2004 è inserito il seguente:

«3-ter. L'autorizzazione di cui al presente articolo è inoltre subordinata alla condizione che l'oggetto sociale della società preveda:

a) la costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT regionale in termini di progettazione, realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione per lo sviluppo tecnologico ed innovativo della sanità e del sociale;

b) la fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government di cui all'art. 6;

c) l'attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito dell'ICT;

d) attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio, come quelle inerenti alle cosiddette *smart cities*.».

**Art. 13.****Monitoraggio**

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore, la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento al nuovo

assetto organizzativo, alle modalità della partecipazione della Regione alle società nate dai processi di fusione e di incorporazione in essa previsti, nonché alla realizzazione delle condizioni a cui la partecipazione della Regione è subordinata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 16 marzo 2018

BONACCINI

(*Omissis*).

18R00161

**REGIONE TOSCANA**

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2018, n. 11.

**Disposizioni in materia di gestione attiva del bosco e di prevenzione degli incendi boschivi. Modifiche alla l.r. 39/2000.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 26 marzo 2018*)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

Visto l'art. 117, comma quarto, della costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere l) e n), dello statuto;


Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 23 gennaio 2018;

Considerato quanto segue:

1. Al fine di garantire una più efficace ed efficiente realizzazione degli interventi pubblici forestali sono previste alcune disposizioni per la redazione dei piani annuali degli interventi proposti dagli enti competenti e viene disciplinata una puntuale procedura per il controllo regionale, anche "in itinere", dell'attuazione degli stessi;

2. È necessario un particolare impegno per favorire la gestione attiva delle risorse e dei paesaggi forestali, valorizzandone le vocazioni locali e il ruolo multifunzionale



del bosco stesso. A tal fine la Regione intende promuovere le comunità del bosco intese come l'insieme dei soggetti pubblici e privati che, in accordo, provvedono alla gestione attiva di aree boschive;

3. È necessario affrontare i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, dalla propagazione degli incendi boschivi e dall'abbandono e degrado delle terre anche con nuovi strumenti. A tal fine la Regione prevede che in alcune aree saranno approvati specifici piani di prevenzione antincendi boschivi (AIB) per realizzare interventi colturali straordinari finalizzati a migliorare gli assetti vegetazionali e opere e impianti destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi;

4. La revisione del sistema di controllo dell'attuazione dei piani degli interventi pubblici forestali, che coinvolge anche il ruolo di ente Terre regionali toscane, rende opportuno, nella fase di prima attuazione del nuovo assetto, prevedere un limitato periodo di continuità nella direzione aziendale dell'Ente.

APPROVA  
la presente legge:

Art. 1.

*Interventi pubblici forestali  
Modifiche all'art. 10 della l.r. 39/2000*

1. Il comma 3-*bis* dell'art. 10 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. I soggetti di cui al comma 3, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentano alla Giunta regionale la proposta di piano annuale degli interventi in coerenza con la programmazione regionale forestale di cui all'art. 4, da attuare nell'annualità successiva. La proposta, redatta sulla base di uno schema tipo approvato dalla Regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 20 marzo 2018, n. 11 (Disposizioni in materia di gestione attiva del bosco e di prevenzione degli incendi boschivi. Modifiche alla legge regionale n. 39/2000), deve essere corredata dal cronoprogramma dei lavori, preventivamente concordati con la struttura regionale competente e indicare in una specifica sezione le attività svolte in convenzione con i consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994), ai sensi dell'art. 10-*bis*.».

2. Dopo il comma 3-*quater* dell'art. 10 della legge regionale n. 39/2000 è inserito il seguente:

«3-*quinqüies*. La Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, approva il piano annuale degli interventi con la quantificazione delle risorse di cui al comma 3-*quater*.».

3. Dopo il comma 3-*quinqüies* dell'art. 10 della legge regionale n. 39/2000 è inserito il seguente:

«3-*sexies*. Qualora nel corso dell'anno si verificano gravi processi di degrado o per motivi di pubblica utilità o incolumità, la Regione può chiedere agli enti di adeguare il piano alle nuove esigenze per mettere in sicurezza il territorio.».

4. Dopo il comma 3-*sexies* dell'art. 10 della legge regionale n. 39/2000 è inserito il seguente:

«3-*septies*. La competente struttura della Giunta regionale provvede a liquidare le risorse per stati di avanzamento, tenendo conto del rispetto del crono programma e degli obiettivi di gestione definiti dall'ente Terre regionali toscane ai sensi del comma 3-*quater*, nonché delle penalità di cui all'art. 10-*ter*, comma 3.».

Art. 2.

*Convenzioni con i consorzi di bonifica nei territori montani. Inserimento dell'art. 10-bis nella l.r. 39/2000*

1. Dopo l'art. 10 nella legge regionale n. 39/2000 è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis* (Convenzioni con i consorzi e bonifica nei territori montani). — 1. Gli interventi di cui all'art. 10, comma 2, lettere a), b) e c), ricadenti nei territori montani, quando costituiscono opere di bonifica di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994), secondo quanto previsto nel piano delle attività di bonifica, sono realizzate anche dai consorzi di bonifica con le convenzioni di cui all'art. 23, comma 3, della legge regionale n. 79/2012.».

Art. 3.


*Controllo regionale sull'attuazione dei piani annuali degli interventi pubblici. Inserimento dell'art. 10-ter nella l.r. 39/2000*

1. Dopo l'art. 10-*bis* della legge regionale n. 39/2000 è inserito il seguente:

«Art. 10-*ter* (Controllo regionale sull'attuazione dei piani annuali degli interventi pubblici). — 1. Gli enti competenti di cui all'art. 3-*ter*, comma 1, trasmettono semestralmente alla Regione lo stato di attuazione degli interventi previsti nel piano annuale. Nel caso di interventi realizzati in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 12, comma 2, devono essere riportate le ore di lavoro del personale tecnico e amministrativo impiegato.

2. La competente struttura della Giunta regionale verifica, anche tramite sopralluoghi, lo stato di attuazione del piano rispetto al cronoprogramma dei lavori.

3. Eventuali ritardi nell'attuazione del piano annuale degli interventi, non dipendenti da cause di forza maggiore, comportano l'applicazione di penalità nella determinazione del contributo di cui all'art. 10, comma 3-*quater*, da assegnare per l'annualità successiva, secondo parametri definiti con provvedimento della Giunta regionale.».



## Art. 4.

*Forme di gestione attiva del bosco  
Sostituzione dell'art. 19 della l.r. 39/2000*

1. L'art. 19 della legge regionale n. 39/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Forme di gestione attiva del bosco*). — 1. La Regione promuove la gestione attiva del bosco, intesa come l'insieme delle azioni selvicolturali volte a garantire una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, alle rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali senza comportare danni ad altri ecosistemi.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono realizzate, in particolare, attraverso:

a) la promozione delle comunità del bosco, come definite all'art. 19-bis, tramite l'istituzione nell'ambito del sistema informativo regionale di una sezione dedicata a favorire l'incontro tra i proprietari dei boschi, le imprese boschive e gli altri soggetti interessati alla gestione del bosco;

b) la promozione delle forme di gestione associata fra i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, e della stipula degli atti di cui all'art. 18, comma 2.».

## Art. 5.

*Comunità del bosco per la gestione attiva  
Inserimento dell'art. 19-bis nella l.r. 39/2000*

1. Dopo l'art. 19 della legge regionale n. 39/2000 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis (*Comunità del bosco per la gestione attiva*). — 1. Per comunità del bosco si intende l'insieme dei soggetti pubblici e privati che, in accordo, provvedono alla gestione attiva di aree boschive.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2018 la Giunta regionale approva le modifiche al regolamento forestale volte a disciplinare i contenuti e le modalità per l'implementazione della sezione dedicata alle comunità del bosco di cui all'art. 19, comma 2, lettera a), compresi i criteri per l'eventuale censimento delle proprietà private e per l'individuazione delle ditte boschive qualificate per la gestione attiva del bosco di cui all'art. 38-bis, comma 1-bis.

3. Gli enti competenti di cui all'art. 3-ter, comma 1, implementano e aggiornano il portale per gli ambiti territoriali di competenza.

4. Gli interventi effettuati dalle comunità del bosco sono soggetti all'approvazione di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'art. 48, secondo le disposizioni previste nel regolamento forestale.».

## Art. 6.

*Forme associate per la gestione attiva del bosco  
Inserimento dell'art. 19-ter nella l.r. 39/2000*

1. Dopo l'art. 19-bis della legge regionale n. 39/2000 è inserito il seguente:

«Art. 19-ter (*Forme associate per la gestione attiva del bosco*). — 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2018, la Giunta regionale impartisce direttive per la costituzione delle forme associate di cui all'art. 19, comma 2, lettera b), e per la stipula degli atti di cui all'art. 18, comma 2.

2. Gli enti di cui all'art. 3-ter, comma 1, individuano l'ambito territoriale idoneo al perseguimento delle finalità di cui all'art. 19, comma 1, e al suo interno promuovono le forme di cui all'art. 19, comma 2, lettera b).

3. Qualora sia indispensabile per la razionale gestione dei boschi e per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 17 e vi sia la richiesta di almeno il 70 per cento dei proprietari, la costituzione dei consorzi forestali può avvenire anche in forma coattiva. La proposta di costituzione è inviata dagli enti di cui all'art. 3-ter, comma 1, alla Giunta regionale, che decide entro novanta giorni dal ricevimento della proposta medesima.».

## Art. 7.

*Proventi della gestione  
Modifiche all'art. 31 della l.r. 39/2000*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 39/2000 è inserito il seguente:

«2-bis. Entro il 31 marzo di ogni anno gli enti competenti di cui all'art. 3-ter, comma 1, trasmettono all'ente Terre regionali toscane una relazione redatta secondo uno schema tipo approvato dal direttore dell'ente Terre entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2018 e corredata dalla documentazione contabile con la quale attestano, con riferimento all'annualità precedente, la destinazione dei proventi incassati al finanziamento degli interventi di cui al comma 2.».

## Art. 8.

*Elenco regionale delle ditte boschive  
Modifiche all'art. 38 bis della l.r. 39/2000*


1. Dopo il comma 1 dell'art. 38-bis della legge regionale n. 39/2000 è inserito il seguente:

«1-bis. Nell'elenco di cui al comma 1 è contenuta una sezione dedicata alle imprese boschive che operano nell'ambito delle comunità del bosco di cui all'art. 19-bis.».

## Art. 9.

*Autorizzazioni al taglio  
Modifiche all'art. 47 della l.r. 39/2000*

1. Alla fine del comma 6-bis dell'art. 47 della legge regionale n. 39/2000, sono aggiunte le parole: «Tale comunicazione non è dovuta nei casi di tagli di superfici».



inferiori ad 1 ettaro effettuati in economia dal proprietario esclusivamente per autoconsumo con divieto di commercializzazione del materiale.».

2. Il comma 6-*quater* dell'art. 47 della legge regionale n. 39/2000 è sostituito dal seguente:

«6-*quater*. Il comma 6-*ter*, lettera *b*), non si applica in caso di imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti che effettuano, direttamente o tramite i propri dipendenti o tramite i propri coadiuvanti familiari, interventi di taglio e i relativi esboschi su superfici di loro proprietà o di cui mantengono il possesso per almeno cinque anni. L'imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto effettuano la comunicazione di cui al comma 6-*bis*, indicando lo svolgimento in proprio dei lavori.».

3. Al comma 6-*quinqües* dell'art. 47 della legge regionale n. 39/2000, la parola: "boschive" è soppressa.

#### Art. 10.

*Difesa dei boschi dagli incendi. Competenze dei comuni. Modifiche all'art. 70-ter della l.r. 39/2000*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 70-*ter* della legge regionale n. 39/2000 è aggiunto il seguente:

«1 bis. I comuni assicurano che i piani comunali di protezione civile di cui all'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), siano coerenti con gli interventi previsti dai piani specifici di prevenzione AIB di cui all'art. 74-*bis*.».

#### Art. 11.

*Pianificazione dell'AIB  
Modifiche all'art. 74 della l.r. 39/2000*

1. Al comma 1 dell'art. 74, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) piani specifici di prevenzione AIB di cui all'art. 74-*bis*.».

#### Art. 12.

*Piani specifici di prevenzione AIB. Inserimento dell'art. 74-bis nella l.r. 39/2000*

1. Dopo l'art. 74 della legge regionale n. 39/2000 è inserito il seguente:

«Art. 74-*bis* (Piani specifici di prevenzione AIB). — 1. Nelle aree individuate dal piano AIB sono approvati dalla Giunta regionale i piani specifici di prevenzione AIB riferiti a un periodo minimo di dieci anni. Il piano specifico di prevenzione può essere aggiornato nell'arco temporale della sua validità. Il regolamento forestale disciplina le modalità per la realizzazione dei piani specifici di prevenzione AIB.

2. I piani specifici di prevenzione AIB di cui al comma 1 prevedono, in particolare:

*a*) gli interventi colturali straordinari per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali;

*b*) le opere e gli impianti destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi e la loro puntuale localizzazione.

3. La realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 2 costituisce intervento pubblico forestale di cui all'art. 10 ed è attuata con le procedure di cui all'art. 11.

4. Gli enti competenti di cui all'art. 3-*ter*, comma 1, prescrivono ai proprietari o possessori dei terreni le modalità e i criteri per la coltivazione e l'utilizzazione dei terreni sui quali sono stati realizzati gli interventi e le opere di cui al comma 2.

5. Nel caso di coltivazione e utilizzazione non conformi a quanto indicato nelle prescrizioni di cui al comma 4, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 82, comma 8-*bis*, e gli enti competenti di cui all'art. 3-*ter*, comma 1, possono intervenire in sostituzione dei proprietari o possessori per motivi di sicurezza e incolumità pubblica, ponendo i relativi oneri a carico dei proprietari e possessori inadempienti, secondo le procedure definite nel regolamento forestale.».

#### Art. 13.

*Sanzioni  
Modifiche all'art. 82 della l.r. 39/2000*

1. Dopo il comma 8 dell'art. 82 della legge regionale n. 39/2000 è inserito il seguente:

«8-*bis*. Nel caso di coltivazione e utilizzazione non conformi a quanto indicato nelle prescrizioni di cui all'art. 74-*bis*, comma 4, è previsto il pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00 a ettaro o frazione.».

#### Art. 14.

*Clausola valutativa  
Inserimento dell'art. 95-bis nella l.r. 39/2000*

1. Dopo l'art. 95 della legge regionale n. 39/2000 è inserito il seguente:


«Art. 95-*bis* (Clausola valutativa). — 1. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2018, la Giunta regionale invia alla commissione consiliare competente una relazione in cui viene evidenziato lo stato di implementazione delle disposizioni contenute agli articoli 19-*bis*, 19-*ter* e 74-*bis* e le criticità eventualmente emerse in sede di prima attuazione.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2018 e successivamente con cadenza triennale, la Giunta regionale invia alla commissione competente una relazione in cui vengono riportati i principali risultati ottenuti rispetto all'obiettivo di favorire il recupero delle aree boschive e rispetto all'obiettivo di prevenzione degli incendi boschivi, in particolare la relazione contiene i seguenti elementi:

*a*) numero di comunità del bosco, soggetti aderenti e superficie gestita;

*b*) numero forme associate, percentuale di soggetti aderenti per ambito territoriale individuato e superficie gestita;

*c*) numero di piani specifici di prevenzione AIB adottati, loro durata e superficie interessata;



d) numero di controlli effettuati sul rispetto delle prescrizioni contenute nei piani AIB distinti per anno e per provincia ed esiti dell'attività di controllo, evidenziando le tipologie di irregolarità più frequentemente riscontrate;

e) eventuali criticità emerse in sede di implementazione.

Art. 15.

*Permanenza in carica del direttore di ente Terre regionali toscane*

1. Il direttore dell'ente Terre regionali toscane in carica alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica fino all'adozione del bilancio di esercizio 2018 e comunque non oltre il 30 aprile 2019.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 marzo 2018

ROSSI

(*Omissis*).

18R00229

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2018, n. 12.

**Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 30 marzo 2018*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, lettere c) e n), dello Statuto;

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione

alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190 (Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare);

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore);

Visto l'accordo 29 aprile 2010 (Accordo tra il Governo, le regioni e province autonome relativo a «Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari»);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale);

Considerato quanto segue:

1. L'agricoltura su piccola scala è un'agricoltura di basso impatto ambientale in quanto prevede colture diversificate, l'impiego ridotto della chimica e dei pesticidi, la costante riduzione del consumo di petrolio, la commercializzazione dei prodotti tramite contatti diretti con i consumatori;

2. L'agricoltura di dimensione contadina contribuisce inoltre alla difesa della campagna, delle zone montane altrimenti abbandonate, al mantenimento della biodiversità e degli equilibri idrogeologici in zone marginali e alla valorizzazione del paesaggio agricolo nel suo complesso, che costituisce una risorsa inestimabile per il territorio toscano;

3. L'agricoltura italiana e quella toscana in particolare sono ampiamente caratterizzate dalla presenza di aziende di piccole dimensioni che contribuiscono in maniera rilevante al valore complessivo della produzione agricola nazionale;



4. Da tempo si avverte pertanto la necessità di una legge che salvaguardi i piccoli sistemi produttivi consolidati da tradizioni locali, tipici della realtà toscana, e che permetta agli agricoltori e alle aziende agricole di lavorare, trasformare e confezionare i prodotti di loro esclusiva produzione nella propria abitazione o nei locali dell'azienda o in apposito locale polifunzionale;

5. Nel rispetto del principio stabilito dal «pacchetto igiene», secondo cui la responsabilità della sicurezza alimentare spetta in primo luogo all'operatore, si prevede l'emanazione da parte della Giunta regionale di linee guida per le modalità di effettuazione dell'autocontrollo;

6. Per l'individuazione dei requisiti strutturali e igienici dei locali si prevede l'emanazione di un regolamento;

APPROVA  
la presente legge:

Art. 1.

*Obiettivi*

1. Al fine di sostenere e preservare le piccole produzioni agricole locali, la presente legge detta disposizioni dirette ad agevolare la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti di cui all'art. 4, destinati alla degustazione effettuata presso l'azienda e alla vendita diretta al consumatore finale nel mercato locale, identificato nel territorio della provincia in cui insiste l'azienda e nel territorio delle province contermini.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte in osservanza della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e, in particolare, nel rispetto del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale.

Art. 2.

*Destinatari*

1. I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono:

- a) imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile;
- b) coltivatori diretti di cui all'art. 2083 del codice civile;
- c) cooperative agricole che utilizzano esclusivamente il lavoro dei propri soci lavoratori.

Art. 3.

*Avvio dell'attività*

1. Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di cui all'art. 4, sono soggette a notifica sanitaria ai sensi dell'art. 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento «CE» n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento «CE» n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), da presentare allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune in cui ha sede legale l'impresa.

2. L'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli si svolge nel rispetto della disciplina di cui all'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

Art. 4.

*Prodotti*

1. Sono consentiti la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva produzione aziendale.

2. Sono ammessi prodotti extra aziendali tradizionalmente usati a fini conservativi: sale, zucchero, olio, aceto e similari.

Art. 5.

*Requisiti dei locali*


1. Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di cui all'art. 4 sono svolte presso i locali della propria azienda o abitazione.

2. I requisiti edilizi dei locali destinati alle lavorazioni, trasformazioni e confezionamento sono quelli previsti per gli edifici ad uso residenziale del comune in cui ha sede l'impresa, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici.

3. I requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, compresi quelli per il locale polifunzionale di cui all'art. 6, sono specificati con il regolamento di cui all'art. 8, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di igiene e sicurezza degli alimenti ed in coerenza con gli obiettivi di flessibilità di cui ai regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004.

4. La destinazione di un locale alle attività di cui al comma 1 non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso.

5. Per le lavorazioni, le trasformazioni ed il confezionamento dei prodotti di cui all'art. 4, può essere utilizzata la cucina di civile abitazione, purché dotata delle caratteristiche igienico-sanitarie prescritte dal regolamento di cui all'art. 8 e purché le lavorazioni e le trasformazioni avvengano in maniera distinta dall'uso domestico del locale.



## Art. 6.

*Locale polifunzionale*

1. Per lo svolgimento delle diverse fasi di lavorazione dei prodotti di cui all'art. 4 è consentito utilizzare uno stesso locale, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) le attività sono effettuate in tempi diversi ed intervallate da operazioni di pulizia e disinfezione, in modo da evitare pericoli per gli alimenti, con particolare riferimento alle contaminazioni crociate tra alimenti con diverso profilo microbiologico;

b) le tempistiche e le modalità di separazione sono accuratamente descritte nel piano di autocontrollo di cui all'art. 7.

2. Le lavorazioni possono anche interessare prodotti agricoli diversi tra di loro; in tal caso esse sono effettuate in momenti distinti, attuando, tra una lavorazione e la successiva, adeguate operazioni di pulizia e disinfezione, atte ad eliminare ogni possibile pericolo di contaminazione.

## Art. 7.

*Autocontrollo*

1. I soggetti che svolgono le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento di cui alla presente legge sono tenuti all'autocontrollo secondo le modalità previste dai regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana linee guida relative alle procedure di autocontrollo.

## Art. 8.

*Regolamento di attuazione*

1. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono definiti i requisiti strutturali ed igienico-sanitari relativi alla lavorazione, trasformazione e confezionamento, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti (CE) 178/2002, 852/2004 e 853/2004.

2. Il regolamento di attuazione è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 9.

*Sanzioni*

1. Chiunque non effettui la notifica di cui all'art. 3, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore).

2. Chiunque non rispetti i requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei locali, definiti nel regolamento di cui all'art. 8, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 marzo 2018

ROSSI

(*Omissis*).

18R00230

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUG-038) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 1 0 0 6 \*

€ 3,00

